



DISCIPLINARE DI GARA (Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta) Servizi di ingegneria e architettura	
Progettazione esecutiva e Direzione dei lavori di realizzazione della cassa di espansione del torrente Baganza nei comuni di Felino, Sala Baganza, Collecchio e Parma	
CUP: B89H10000290002	CIG: 7705789A3D

Sommario

1. PREMESSE	3
1.1. Informazioni preliminari.....	3
1.2. Definizioni utilizzate	4
2. CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
2.1. Atti e Documentazione di gara.....	5
2.2. Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni	6
3. CAPO 3. OGGETTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1 Importi in gara (tutti gli importi sono in euro e al netto dell'I.V.A.)	8
3.2. Classificazione dei lavori per categoria e importo presunto	8
3.3. Suddivisione in lotti (mancata suddivisione in lotti)	9
4. CAPO 4. DURATA E OPZIONI	9
4.1. Durata.....	9
4.2. Opzioni	9
5. CAPO 5. SOGGETTI AMMESSI	10
5.1. Operatori economici che possono presentare offerta	10
5.2. Particolari fattispecie di Offerenti in forma plurima	10
5.3. Divieti speciali.....	12
6. CAPO 6. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE	13
6.1. Destinatari dei motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)	13
6.2. Motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria	14
6.3. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale	16
7. CAPO 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	18
7.1. Idoneità professionale (art. 83, comma 3, del Codice dei contratti).....	18
7.2. Capacità economico e finanziaria.....	19
7.3. Capacità tecnica e professionale.....	20
7.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE.....	24
7.5. Indicazioni per i consorzi stabili	26
8. CAPO 8. AVVALIMENTO	27
8.1. Prescrizioni per il ricorso all'avvalimento.....	27
8.2. Contratto di avvalimento	28
9. CAPO 9. SUBAPPALTO	29
9.1. Subappalto facoltativo ordinario.....	29
9.2. Indicazione della terna di subappaltatori.....	29
10. CAPO 10. GARANZIA PROVVISORIA	30
11. CAPO 11. SOPRALLUOGO	31
12. CAPO 12. ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DI ANAC	31
12.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC	31
12.2. Sistema AVCPASS e PASSOE degli Operatori economici	32
13. CAPO 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI	32
13.1. Presentazione della documentazione amministrativa	32
13.2. Sottoscrizioni della documentazione amministrativa	33
14. CAPO 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	34

14.1.	Disciplina del soccorso istruttorio	34
14.2.	Soccorso istruttorio informale	35
15.	CAPO 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	36
15.1.	Contenuto del plico all'esterno delle Buste delle offerte	36
15.2.	Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).....	36
15.3.	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	40
16.	CAPO 16. CONTENUTO DELLE BUSTA DELL'OFFERTA TECNICA	41
16.1.	Contenuto materiale e di merito.....	41
16.2.	Formalità e condizioni dell'Offerta tecnica	42
17.	CAPO 17. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA ECONOMICA	43
17.1	Offerta di prezzo.....	43
17.2.	Offerta di tempo.....	43
18.	CAPO 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	44
18.1.	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	44
18.2.	Attribuzione dei punteggi agli elementi dell'Offerta tecnica	47
18.3.	Valutazione e attribuzione dei punteggi all'Offerta economica.....	49
18.4.	Valutazione e attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria.....	49
19.	CAPO 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	49
19.1.	Ammissione	49
19.2.	Conclusione della fase di ammissione.....	51
20.	CAPO 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	52
21.	CAPO 21. APERTURA DELLE BUSTE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	52
21.1.	Gestione delle Offerte tecniche	52
21.2.	Apertura delle Offerte economiche	53
21.3.	Offerte anomale o anormalmente basse	54
22.	CAPO 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	54
22.1.	Disciplina della verifica	54
22.2.	Contenuto delle giustificazioni	55
23.	CAPO 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	57
23.1.	Aggiudicazione	57
23.2.	Stipula del contratto.....	58
24.	CAPO 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	60
24.1.	Controversie in materia di scelta del contraente	60
24.2.	Controversie in materia contrattuale.....	60
24.3.	Supplente	60
25.	CAPO 25. NORME FINALI.....	61
25.1.	Trattamento dei dati personali	61
25.2.	Imposta di bollo.....	61
25.3.	Accesso agli atti	62
25.4.	Riserva di aggiudicazione, norme richiamate.....	63

1. PREMESSE

1.1. Informazioni preliminari

1.1.1. Stazione appaltante

Stazione appaltante:

- AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po, Strada Giuseppe Garibaldi, 75 - 43121 - PARMA (Italy)
- Codice fiscale 92116650349 e partita IVA 02297750347
- URL: <http://www.agenziapo.it>
- e-mail: ufficio.contratti@agenziapo.it
- domicilio digitale (PEC): ufficio.contratti@cert.agenziapo.it
- RUP (nel seguito «RUP»): Ing. Mirella Vergnani

1.1.2. Profilo di committente

il «Profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del Codice dei contratti è:
<http://trasparenza.agenziainterregionalepo.it/amministrazione-trasparente>

1.1.3. Oggetto della gara

- a) Denominazione conferita dall'Amministrazione: Progettazione esecutiva e Direzione dei lavori di realizzazione della cassa di espansione del torrente Baganza nei comuni di Felino, Sala Baganza, Collecchio e Parma;
- b) altre informazioni:
 - CIG: 7705789A3D
 - CUP: B89H10000290002
 - Luogo di esecuzione: NUTS ITD52
 - CPV: 71300000-1 e 71312000-8
 - Numero di riferimento attribuito dalla Stazione appaltante: PR-E-1047

1.1.4. Termini per la presentazione dell'offerta:

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta:

- a) è prescritto per **le ore 12:00 di venerdì 4 gennaio 2019**;
- b) è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) è in ogni caso a rischio esclusivo dell'Offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi dell'eventuale ritardo o del mancato recapito;
- d) tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

1.1.5. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico di invio deve pervenire alla Stazione appaltante:
 - entro il termine perentorio di cui al punto 1.1.4, lettera a);
 - all'indirizzo di cui al punto 1.1.6, lettera a);
 - con una delle modalità di cui al medesimo punto 1.1.6, lettere b) e c);
- b) il plico deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
- c) il plico deve recare all'esterno, l'intestazione dell'Offerente, l'oggetto della gara, il termine di scadenza di cui al punto 1.1.4, lettera a), e deve recare la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE»;
- d) le buste interne di cui alla lettera e) devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le stesse modalità previste per il plico di invio di cui alla precedente lettera b);
- e) il plico pertanto deve contenere al proprio interno, la documentazione amministrativa di cui al Capo 6, al Capo 7 e al Capo 15 e due buste interne, come individuate nelle definizioni di cui al punto 1.2.2, lettera c), recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

«Offerta Tecnica»

e

«Offerta Economica».

1.1.6. Recapito per la presentazione dell'offerta

- a) il plico deve pervenire alla Stazione appaltante, all'indirizzo di cui al punto 1.1.1, al seguente ufficio: Ufficio Contratti (Telefono + 39 0521 797322);
- b) il plico deve pervenire con una delle seguenti modalità:
 - a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - direttamente a mano senza le formalità;
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a), qualunque sia la modalità di invio, deve avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09:00 alle ore 13:00; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione; eventuali modifiche ai predetti orari sono pubblicate all'indirizzo internet <http://www.agenziapo.it>

1.2. Definizioni utilizzate

Nel presente Documento, anche con riferimento alla Premesse, sono assunte le definizioni che seguono.

1.2.1. Definizioni generali

- a) **«Codice dei contratti»:** il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella versione vigente alla data di pubblicazione del bando di gara;
- b) **«Regolamento»:** il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- c) **«DGUE»** il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al punto 15.2 il cui modello è allegato del presente Documento; è relativo a ciascun Operatore economico, in qualunque modo coinvolto nella gara e se correttamente redatto e presentato costituisce anche domanda di partecipazione;
- d) **«Decreto tariffe»** il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 16 giugno 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016) e, conseguentemente le relative tavole allegate:
 - **«Tavola Z-1»** recante «categorie delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze»;
 - **«Tavola Z-2»** recante «prestazioni e parametri (Q) di incidenza»;
- e) **«Linee guida»:** le linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), come segue:
 - **«Linee guida n. 1»** recanti «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria» approvate da ANAC con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 (in G.U. n. 69 del 23 marzo 2018);
 - **«Linee guida n. 2»** recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 424 del 2 maggio 2018 (in G.U. n. 120 del 25 maggio 2018).

1.2.2. Definizioni specifiche:

- a) **«il presente Documento»:** il presente **Disciplinare di gara**, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli Offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento; nel presente Documento, ogni riferimento ad un Capo si intende esteso a tutti i punti individuati da due o tre numeri aventi in comune il primo numero con la numerazione del Capo; ogni riferimento ad un punto individuato da soli due numeri (N.N.) si intende esteso a tutti i punti individuati da tre numeri (N.N.N.) aventi in comune i primi due numeri;
- b) **«data di indizione della gara»:** la data di pubblicazione del bando di gara, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
- c) **«Plico»**, l'involucro chiuso e sigillato contenente l'intera documentazione richiesta per la partecipazione e presentazione dell'offerta, costituita dalla documentazione amministrativa di cui al Capo 15 e contenente altresì:

- «**Busta Tecnica**» o «**Busta dell’Offerta tecnica**» la busta con l’Offerta tecnica di cui al Capo 16;
- «**Busta Economica**» o «**Busta dell’Offerta economica**» la busta, contenente la dichiarazione di Offerta economica costituita dall’Offerta di prezzo di cui al Capo 17;
- d) «**Operatore economico**»: una persona fisica o una persona giuridica, tra quelle di cui al Capo 5, che opera in piena autonomia professionale ed è titolare di propria partita IVA, in qualunque modo coinvolto nel presente procedimento, quali:
 - operatore economico che opera singolarmente, come componente di una Forma aggregata, come consorzio o consorziato;
 - ausiliario, cedente o affittante l’azienda o il ramo d’azienda ad altro Operatore economico nell’anno antecedente la data del bando di gara, subappaltatore indicato ai sensi dell’articolo 105, comma 6, del Codice dei contratti;
- e) «**Offerente**»: un Operatore economico di cui alla precedente lettera d), primo trattino, che presenta offerta autonomamente, o più Operatori economici in una Forma aggregata di cui alla lettera f) che si presentano unitariamente con un’unica offerta;
- f) «**Forma aggregata**»: gli Operatori economici riuniti, quali:
 - i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari (cosiddetti “consorzi occasionali”) di cui al punto 5.2.1, distinti tra Forma aggregata già perfezionata (già costituita con atto notarile di mandato di rappresentanza) e Forma aggregata non perfezionata (con impegno a costituirsi formalmente dopo l’eventuale aggiudicazione ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice dei contratti);
 - gli Operatori economici (cosiddetti retisti) aggregati in contratto di rete di cui al punto 5.2.2;
- g) «**Rapporto diretto**»: il rapporto giuridico intercorrente tra l’Operatore economico e i singoli professionisti che ne costituiscono la struttura mediante immedesimazione organica, titolarità dello studio individuale o contitolarità dell’associazione professionale, socio professionista attivo di società tra professionisti o di società di ingegneria, nonché rapporto di dipendenza con l’Operatore economico mediante rapporto di lavoro subordinato o riconducibile agli articoli 2049 e 2094 del codice civile; non sono considerati con Rapporto diretto i consulenti o collaboratori in qualunque modo definiti compresi quelli di cui alla lettera h);
- h) «**Consulente o Collaboratore**»: professionista di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, purché con un rapporto stabile con l’Operatore economico costituito da contratto almeno su base annua, iscritto al relativo Ordine o Albo professionale (ove istituito), munito di partita IVA e che ha firmato i progetti, o i rapporti di verifica del progetto, o fatto parte dell’ufficio di direzione lavori, a condizione che abbia fatturato nei confronti dell’Operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA; non sono considerati né Rapporto diretto né Consulenti o Collaboratori i titolari di:
 - contratti di lavoro intermittente, di somministrazione o di apprendistato di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV e Capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015;
 - prestazioni di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015.

2. CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Atti e Documentazione di gara

2.1.1. Atti amministrativi propedeutici

- a) In esecuzione della determina a contrattare n. 1160 del 26 novembre 2018 assunte dalla Direzione Territoriale Idrografica Emilia Occidentale, la Stazione appaltante procede alla scelta del contraente al quale affidare l’appalto dei servizi di architettura e ingegneria di cui al Capo 3, mediante:
 - procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Codice dei contratti;
 - con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera b) e comma 6, dello stesso Codice dei contratti;
- b) il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato:
 - sul Profilo di committente di cui al punto 1.1.2;
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale;
- c) il bando di gara è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni della U.E. e pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale della U.E., serie S, reperibile al sito web <https://ted.europa.eu>;

- d) il presente Documento e i documenti da questo richiamati, unitamente al DGUE di cui al punto 15.2, è pubblicato sul Profilo di committente di cui al punto 1.1.2.

2.1.2. Documentazione a base di gara

La documentazione posta a base di gara è stata approvata unitamente alla determinazione a contrattare di cui al punto 2.1.1, lettera a), ed è costituita dal progetto dei servizi, composto dai relativi elaborati, con particolare riferimento a:

- a) Capitolato descrittivo e prestazionale;
- b) Relazione sul procedimento corredata dallo schema di calcolo dei corrispettivi in base al Decreto tariffe;
- c) Schema di contratto disciplinare di incarico;
- d) Progetto definitivo verificato con provvedimento in data 15 marzo 2018;
- e) Valutazione di Impatto ambientale approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 544 del 16 aprile 2018;
- f) Risultati del Piano delle indagini geologiche e geotecniche approvato unitamente al progetto definitivo.

Al fine della presentazione dell'offerta tecnica nel sito <https://www.agenziapo.it/documentazione/115> sono disponibili gli elaborati del progetto definitivo, gli atti e i documenti tecnico-amministrativo dell'iter autorizzativo.

2.1.3. Clausole di prevalenza

- a) Per quanto riguarda il procedimento di scelta del contraente e dell'offerta il presente Documento prevale su ogni altra documentazione preparatoria o di natura contrattuale eventualmente difforme o contraddittoria predisposta dalla Stazione appaltante; per quanto riguarda invece le condizioni di natura contrattuale, prevalgono i documenti di cui al punto 2.1.2;
- b) il presente atto si discosta parzialmente dal bando tipo n. 3 adottato da ANAC con delibera n. 723 del 31 luglio 2018 (per sua natura non vincolante) ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del Codice dei contratti, per le motivazioni di cui alla Relazione sul procedimento;
- c) in ogni caso le condizioni essenziali e decisive ai fini della tutela dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità, sono tutelate dalle clausole del presente Documento e non sono in contrasto con le analoghe clausole del bando tipo di cui alla lettera b);
- d) in particolare il presente Documento è redatto con riguardo alla prevalenza dei principi comunitari sulle disposizioni interne in conflitto con i primi, quale il principio del divieto di discriminazione tra Operatori economici in ragione della loro forma giuridica (articoli 54 e 101, comma 1, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; articoli 18, paragrafo 1, e 19, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE del 2014, recepito dall'articolo 45, comma 1, del Codice dei contratti nonché per l'affidamento dei servizi professionali anche dall'articolo 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017).

2.2. Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni

2.2.1. Chiarimenti e richieste di informazioni

É possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante quesiti scritti da inoltrare ai recapiti previsti dal presente Documento, alle seguenti condizioni:

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice dei contratti:
 - le richieste di informazioni, i quesiti, le richieste di chiarimenti e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
 - la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1.4, lettera a);
 - le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
- b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere recapitate **esclusivamente** a mezzo di posta elettronica, anche non certificata o, in via eccezionale, a mezzo telefax;
- c) **non si evadono richieste di chiarimenti fatte telefonicamente;**

- d) le risposte ai quesiti e richieste di chiarimenti, sono pubblicate senza indicazione del mittente, sul profilo di committente;
- e) per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'Operatore economico deve:
 - consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
 - accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o della Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile con l'ordinaria diligenza e professionalità, senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
 - prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
 - prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a formulare proposte, suggerimenti o chiarimenti che possono influenzare, anche parzialmente, il contenuto delle offerte rimesso alla responsabilità esclusiva dell'Offerente.

2.2.2. Comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Codice dei contratti, gli Operatori economici sono tenuti a indicare, in sede di offerta, il proprio domicilio digitale (PEC) da utilizzare ai fini delle comunicazioni. A tale scopo:

- a) l'indicazione è fatta preferibilmente all'interno del DGUE di cui al punto 15.2;
- b) in assenza di indicazione sarà assunto di diritto, fino a diversa comunicazione, il domicilio digitale risultante da registro INI-Pec presso il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia per l'Italia digitale oppure risultante dai Registri commerciali o professionali di cui al punto 7.1;
- c) salvo quanto disposto al punto 2.2.3, tutte le comunicazioni agli Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio digitale di cui alla lettera a) o, in via subordinata, alla lettera b);
- d) eventuali modifiche del domicilio digitale o problemi temporanei nell'utilizzo dello stesso, sono tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante, diversamente quest'ultima è esonerata da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

2.2.3. Modalità di comunicazione

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli Operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla Documentazione di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante:

- a) la pubblicazione sul Profilo di committente nei seguenti casi:
 - aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli Operatori economici;
 - risposte ai quesiti degli Offerenti, se presentati nei termini (pubblicate in forma anonima);
 - ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice dei contratti oppure per mancanza dei requisiti di selezione richiesti per la partecipazione, ai fini dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, anche se conseguenti al soccorso istruttorio;
- b) il recapito al domicilio digitale (PEC) indicato dagli stessi Operatori economici in fase di partecipazione, nei seguenti casi:
 - eventuale soccorso istruttorio;
 - altre comunicazioni al singolo Offerente o a Offerenti specifici;
 - comunicazione di sedute in data o luogo diversi da quelli previsti nella Documentazione di gara o previste in comunicazioni precedenti;
- c) nel caso di cui alla lettera b) ogni comunicazione resa agli Offerenti o resa dagli Offerenti:
 - in Forma aggregata, anche non ancora costituita formalmente, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici mandanti, consorziati o aderenti al contratto di rete, se recapitata al Capogruppo, al mandatario o al capofila designato;
 - in forma consortile, se recapitata al consorzio si intende automaticamente estesa a tutti i consorziati coinvolti;
 - che hanno fatto ricorso all'avvalimento, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici ausiliari;
 - che hanno fatto ricorso al subappalto indicando i subappaltatori ai sensi dell'articolo 105, comma 6, del Codice dei contratti, si intende automaticamente estesa ai subappaltatori.

2.2.4. Assunzione di responsabilità e autorizzazione all'accesso

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente senza altro ulteriore adempimento:

- a) la conoscenza del contenuto della documentazione di gara e delle relative clausole che regolano la partecipazione, le offerte e l'aggiudicazione;
- b) l'assenso all'accesso dei controinteressati, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, alla documentazione amministrativa presentata in gara, fermo restando, per il trattamento dei dati sensibili, quanto previsto al punto 25.1;
- c) l'assenso all'accesso dei controinteressati alle Offerte presentate in gara e alle eventuali giustificazioni presentate in fase di verifica dell'anomalia, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013:
 - alle Offerte presentate in gara, fermo restando quanto previsto al punto 16.2, lettera e);
 - alle eventuali giustificazioni presentate in fase di verifica dell'anomalia, fermo restando quanto previsto al punto 22.2.1, lettera b).

3. CAPO 3. OGGETTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 Importi in gara (tutti gli importi sono in euro e al netto dell'I.V.A.)

L'importo presunto e stimato delle prestazioni è così sinteticamente quantificato:

1)	868.048,25	Corrispettivi per la Progettazione e il coordinamento sicurezza, di cui:
b.III)	395.061,98	Progettazione esecutiva;
b.III.07)	123.328,76	Coordinamento sicurezza in fase di progetto art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008;
c.I.12)	308.321,88	Coordinamento sicurezza in fase esecutiva art. 92 d.lgs. n. 81 del 2008;
SP.1	41.335,63	Spese conglobate e prestazioni accessorie;
2)	845.367,17	Corrispettivi per la Direzione dei lavori (Opzionale), di cui:
c.I)	805.111,59	Direzione dei lavori;
SP.2	40.255,58	Spese conglobate e prestazioni accessorie;
	1.713.415,42	TOTALE

- a) per il dettaglio del calcolo del corrispettivo di rinvia al documento di cui al punto 2.1.2, lettera b);
- b) l'appalto è finanziato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Codice ReNDIS 08IR026/G3) come da D.G.R. Emilia-Romagna n. 1335 del 2 agosto 2018; l'erogazione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del Codice dei contratti.

3.2. Classificazione dei lavori per categoria e importo presunto

L'importo presunto e stimato dei lavori e delle parti di lavori per i quali devono essere eseguite le prestazioni di cui al punto 3.1, è quantificato come segue:

ID Opere	Identificazione delle Opere	Grado di complessità «G»	Importo stimato dei lavori «V»	Importo stimato del corrispettivo
S.05	Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.	1,05	18.606.929,11	1.169.124,39

D.02	Bonifiche e irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani	0,45	21.649.012,39	544.291,03
	Importo totale		40.255.941,50	1.713.415,42

Ai fini dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti, si individuano come principali le prestazioni di servizi relative alla categoria di lavori dove il corrispettivo è prevalente in termini economici (nel caso di specie «S.05»), come secondarie le prestazioni di servizi relative alle altre categorie di lavori.

3.3. Suddivisione in lotti (mancata suddivisione in lotti)

- a) L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, secondo periodo del Codice dei contratti, non sussistono le condizioni per la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o prestazionali, in quanto la progettazione è caratterizzata dalla sua necessaria unitarietà, pena un aggravio economico per la Stazione appaltante e un inammissibile affievolimento delle legittime aspettative di una regolare esecuzione del servizio sotto il profilo della gestione dei software di elaborazione dei calcoli e degli elaborati;
- b) le prestazioni opzionali in fase esecutiva di al punto 3.1, numero 2) (fase di esecuzione), ai sensi dell'articolo 157, comma 2, del Codice dei contratti allo stato degli atti non sono individuate come lotto autonomo in quanto la particolarità dei lavori oggetto dei servizi richiede una stretta coerenza tra la progettazione e la direzione stante l'aleatorietà dei movimenti di terra e degli spazi coinvolti che in caso di separazione tra le prestazioni sarebbero suscettibili di contestazioni e difficoltà nell'imputazione delle rispettive responsabilità;
- c) la tutela della partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, è sufficientemente assicurata dalla mancanza di richiesta di requisiti minimi agli operatori in raggruppamento temporaneo e dalla possibilità di cooptazione di ulteriori Operatori economici.

4. CAPO 4. DURATA E OPZIONI

4.1. Durata

a) La durata dell'appalto e termine di esecuzione è stabilita:

- per le prestazioni di progettazione, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione di cui all'articolo 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008 in 120 (centoventi) giorni; **vista la necessità di procedere con urgenza alla realizzazione della cassa di espansione del torrente Baganza, l'inizio del servizio di progettazione esecutiva dovrà avvenire subito dopo l'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'appalto. Pertanto l'offerente, nella formulazione dell'offerta, dovrà tenere conto della tempistica sopra descritta in relazione al servizio da svolgere e alle caratteristiche dei tecniche dell'opera;**
 - per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all'articolo 92 del medesimo decreto la durata è pari al periodo intercorrente tra la data di conclusione delle prestazioni di cui al punto 3.1, numero 1), e la data nella quale il collaudo delle opere progettate acquista carattere di definitività;
- b) per le prestazioni di Direzione dei lavori di cui al punto 3.1, numero 2), qualora affidate in seguito all'esercizio dell'opzione di cui al punto 4.2, la durata è pari al periodo intercorrente tra la data di conclusione delle prestazioni di cui al punto 3.1, numero 1), e la data nella quale il collaudo delle opere progettate acquista carattere di definitività.

4.2. Opzioni

- a) Le prestazioni di cui al punto 3.1, numero 2) (direzione dei lavori), per euro 865.710,68 sono opzionali;
- b) i vincoli contrattuali saranno limitati alle prestazioni di cui al punto 3.1, numero 1) (progettazione esecutiva e CSE in fase di progetto ed esecuzione), mentre per le prestazioni opzionali di cui al punto 3.1, numero 2) nessun vincolo sorge per la Stazione appaltante e l'offerta dell'aggiudicatario

- costituisce per lo stesso atto d'obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile, a condizioni non meno vantaggiose per la Stazione appaltante di quelle risultanti dalla gara;
- c) l'opzione può essere esercitata entro 30 (trenta) giorni dalla validazione positiva del progetto esecutivo e, comunque, non oltre 360 (trecentosessanta) giorni dalla stipula del contratto iniziale;
- d) in caso di mancato esercizio dell'opzione entro il termine l'aggiudicatario è liberato da ogni obbligazione in relazione alle prestazioni opzionali; il mancato esercizio dell'opzione, a discrezione della Stazione appaltante, non comporta indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro a favore dell'aggiudicatario.

5. CAPO 5. SOGGETTI AMMESSI

5.1. Operatori economici che possono presentare offerta

La partecipazione al procedimento è riservata esclusivamente ai seguenti soggetti:

- a) Operatori economici di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), del Codice e degli articoli 1, 2 e 3, del decreto ministeriale n. 263 del 2016:
- liberi professionisti singoli;
 - liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (legge abrogata dall'articolo 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011, ultrattiva per le associazioni già costituite), cosiddetti "studi associati" o "associazioni professionali", da non confondere con i raggruppamenti temporanei di cui alla lettera c);
 - società di professionisti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
 - società di ingegneria in forma di società di capitali o di società cooperative di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
 - prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i CPV (Regolamento CE n. 213/2008 del 28 novembre 2007) da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71600000-4 a 71700000-5 e 79994000-8, stabiliti in altri Stati membri e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - consorzi stabili costituiti da almeno tre soggetti tra quelli di cui ai punti precedenti e alla successiva lettera b), anche in forma mista tra di loro, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b), della legge n. 81 del 2017 e anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 - Gruppi economici di interesse europeo (GEIE) costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991 e del Regolamento CEE n. 2137/1985/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985;
- b) società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, di cui al decreto ministeriale n. 34 del 2013, iscritte all'Ordine professionale di pertinenza ai sensi dell'articolo 8 del predetto decreto ministeriale;
- c) Operatori economici di cui alle precedenti lettere a) e b) in una delle seguenti Forme di aggregazione:
- riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 46, comma 1, lettera e), e 48 del Codice dei contratti e dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
 - riuniti in consorzio ordinario (cosiddetto «consorzio occasionale») ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera e), e 48 del Codice dei contratti e dell'articolo 12, comma 3, lettera c), della legge n. 81 del 2017, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;
 - aderenti aggregati a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009 e dell'articolo 12, comma 3, lettera a), della legge n. 81 del 2017.

5.2. Particolari fattispecie di Offerenti in forma plurima

5.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti, gli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo:

- a) devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo;

- la dichiarazione formale è di norma prevista nel DGUE;
- b) in alternativa, se il mandato irrevocabile è già stato conferito, devono dichiarare gli estremi dell'atto di conferimento e del notaio che ha redatto all'atto di mandato;
 - c) devono essere indicati i requisiti di cui al Capo 7 che i singoli Operatori economici in Forma aggregata apportano al raggruppamento e le prestazioni che ciascuno intende assumere, in ottemperanza al principio che la Stazione appaltante deve conoscere in anticipo «chi fa cosa»;
 - d) ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'Operatore economico in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunito in Forma aggregata purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che gli altri Operatori economici aderenti alla Forma aggregata non siano assoggettati ad una procedura concorsuale.

5.2.2. Contratti di rete

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete-soggetto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (cosiddetta rete-contratto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e se il contratto di rete reca mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. Per la partecipazione alla gara l'organo comune può indicare anche solo alcuni Operatori economici retisti ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione delle relative regole (in linea con la determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
- d) in ogni caso la partecipazione congiunta alle gare deve risultare dal contratto di rete come scopo strategico del programma comune e la durata deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

5.2.3. Consorzi stabili

Ai consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti e all'articolo 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017, si applicano le disposizioni che seguono:

- a) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, designati per l'esecuzione delle prestazioni; con l'assenza di indicazioni il consorzio dichiara automaticamente di eseguire il contratto con la propria organizzazione consortile;
- b) se si avvalgono in tutto o in parte di requisiti di consorzi diversi da quelli per i quali concorrono di cui alla lettera a), sono tenuti ad indicare i consorziati che mettono a disposizione i requisiti a favore del consorzio, in tal caso il consorziato assume la veste di ausiliario e trova applicazione la disciplina dell'avvalimento di cui al Capo 8
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Codice dei contratti, al fine della qualificazione possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dai singoli consorziati di cui alla lettera a), sia quelli dei singoli consorziati di cui alla lettera b);
- d) i consorziati indicati dal consorzio ai sensi della lettera a) o lettera b) non possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l'esecuzione o per l'avvalimento dei requisiti, anche se tale soggetto è a sua volta un consorziato del consorzio o del consorziato (cosiddetto divieto di consorzio «a cascata» o avvalimento «a cascata»);
- e) in deroga al divieto di cui alla lettera d), se il consorziato per il quale il consorzio concorre e designato

per l'esecuzione ai sensi della lettera a) è un consorzio stabile, a quest'ultimo si applicano a sua volta le previsioni di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) si applicano i divieti di cui al punto 5.3.1 la cui inosservanza comporta l'esclusione dalla partecipazione ed è sanzionata dall'articolo 353 del codice penale.

5.2.4. Equiparazioni e analogie tra le forme di partecipazione

In relazione alla molteplicità di fattispecie di partecipazione ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al presente Documento, si specifica quanto segue:

- a) i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei e la consorziata che assume la quota maggiore di attività riveste il ruolo di capofila o capogruppo equivalente al mandatario del raggruppamento temporaneo;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice dei contratti, per quanto non diversamente disposto, ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici o, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;
- c) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 240 del 1991 ai gruppi economici di interesse europeo (GEIE) si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici in quanto compatibili;
- d) a tutti gli Operatori economici costituiti in forma di società, nonché per gli Offerenti organizzati in una delle forme di partecipazione di cui al punto 5.2.3 o alle lettere a), b) e c), a loro volta costituiti in forma societaria, si applicano le disposizioni previste per le società in materia di cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e di iscrizione nei pubblici registri commerciali e professionali di pertinenza, ai sensi dell'articolo 83, comma 3 e dell'allegato XVI dello stesso Codice dei contratti.

5.3. Divieti speciali

5.3.1. Divieto di partecipazione plurima

Ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 89, comma 7, del Codice dei contratti:

- a) un Operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
 - individualmente e in raggruppamento temporaneo o altra Forma di aggregazione;
 - in più di un raggruppamento temporaneo o in altra Forma di aggregazione;
 - individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla stessa gara;
- b) un Operatore economico:
 - non può partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro Operatore economico che si presenta in concorrenza con quest'ultimo;
 - non può costituirsi ausiliario di Operatori economici che presentano offerta in concorrenza tra loro;
- c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli Operatori economici e se è coinvolto un Offerente in Forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

5.3.2. Divieto di partecipazione a procedimenti successivi e conseguenti

Ai sensi dell'articolo 24, comma 7, del Codice dei contratti:

- a) l'aggiudicatario del presente incarico di progettazione non può partecipare agli appalti dei lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta;
- b) ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario della presenta gara; le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile;
- c) gli stessi divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario del presente incarico di progettazione, ai suoi consulenti e collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai dipendenti di questi ultimi, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti;
- d) i divieti di cui al presente punto non trovano applicazione se soggetti ivi indicati dimostrano che l'esperienza acquisita nell'espletamento del presente incarico di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

6. CAPO 6. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE

6.1. Destinatari dei motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)

I motivi di esclusione si applicano a tutti gli Operatori economici, qualunque sia la loro forma di partecipazione. L'esclusione per i motivi di cui ai punti 6.2.1 e 6.3.1 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:

- a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
 - 1) in caso professionista individuale: il titolare;
 - 2) in caso di associazione professionale o di società di persone: tutti i soci;
 - 3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
 - 4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
 - i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 - il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
 - il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
 - i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
 - altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'Operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico (es. Direttori generali);
 - 5) **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci**: il socio unico (persona fisica), il socio maggioritario inteso come socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento); se il socio maggioritario è a sua volta una società, sono destinatari dei motivi di esclusione i rappresentanti legali della predetta società;
 - 6) gli institori e i procuratori generali, titolari di poteri di rappresentanza idonei per materia e importo;
 - 7) i direttori tecnici di cui all'articolo 3 del d.m. n. 263 del 2016;
- b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento, limitatamente ai motivi di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti. Se ricorre la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l'esclusione è disposta se l'Operatore economico non dimostra che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Note di chiarimento relative ai destinatari dei motivi di esclusione (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)

1. *Se l'Operatore economico omette l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione è suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in altra fase del procedimento, a sensi dell'articolo 80, comma 6, del Codice dei contratti, risulti la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti, la dichiarazione è considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.*
2. *In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'Operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace se difforme da stati e condizioni ostativi, noti al dichiarante in modo manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).*
3. *In caso di presenza di soggetti cessati incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2, del Codice dei contratti (come riportati ai punti 6.2.1 e 6.3.1), non si procede all'esclusione se l'Operatore economico dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e*

convincenti, di aver assunto adempimenti, misure e comportamenti adeguati che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato, riportando le pertinenti indicazioni di “self cleaning” nel DGUE o allegando a questo la pertinente dimostrazione.

4. L'esclusione è disposta se i motivi ostativi di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, che nell'anno antecedente la data di indizione della gara hanno operato presso l'Operatore economico:
 - cedente, incorporata o fuso in caso di acquisizione, trasformazione o fusione per incorporazione di azienda o di ramo d'azienda;
 - affittante o locatore in caso di affitto di azienda o ramo d'azienda;
 - è fatto salvo il caso in cui l'operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza dei soggetti della precedente gestione sull'operato del nuovo Operatore economico e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra cedente e cessionario o tra affittante e affittuario.
5. Se una persona fisica ricopre più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.

6.2. Motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria

6.2.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 6.1, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, del DGUE)

1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L'Operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'Operatore economico è ammesso; viceversa si procede all'esclusione.

3. *Se l'Operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente numero 2.*
4. *Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.*
5. *Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.*
6. *Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 6.1, delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.*

6.2.2. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'Operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostantiva al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).

Note di chiarimento ai motivi di esclusione per omessi pagamenti (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

1. *L'Operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.*
2. *Quanto alla lettera b), il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'Operatore ha provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione postuma non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio in sede di gara; non è considerato ostantivo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostantiva al rilascio del DURC.*
3. *L'esclusione di cui alla lettera b) si applica anche agli omessi pagamenti alle Casse previdenziali autonome delle professioni regolamentate di riferimento, non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.*

6.2.3. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)

L'esclusione è disposta se per l'Operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
 - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice dei contratti, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;

- e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice dei contratti.

Note di chiarimento agli ulteriori motivi di esclusione)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

1. *Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca del fatto commesso e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'Operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori illeciti.*
2. *Quanto alla lettera b), l'Operatore economico:*
 - *gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato;*
 - *in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;*
 - *se prescritto da ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice dei contratti o in caso di concordato con continuità aziendale non ancora omologato, l'Offerente deve avvalersi di un Operatore economico ausiliario impegnato nei suoi confronti e nei confronti della Stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'Offerente nel caso in cui questa fallisca o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e trova applicazione quanto previsto al Capo 8;*
 - *in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione è ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.*
3. *Quanto alla lettera c), trovano applicazione, in quanto compatibili, le Linee guida n. 6 di ANAC (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017).*
4. *Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare singoli soggetti di cui al punto 6.1 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o influenzare le scelte o gli indirizzi dell'Offerente.*

6.3. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

6.3.1. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

L'esclusione è disposta in caso di sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 6.1, di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione per provvedimenti antimafia

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

1. *I motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'Operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati al punto 6.1, oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.*
2. *Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 6.1, l'inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.*

6.3.2. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

(articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice)

L'esclusione è disposta se per l'Operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

- f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

- f-bis) presenta dichiarazioni non veritiere o falsa documentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti;
- f-ter) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte e in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)

1. *Quanto alla lettera f), il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare ad esempio da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, gruppo etnico o linguistico, provenienza geografica, confessione religiosa o cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.*
2. *Quanto alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria non autorizzata ai sensi della legge n. 1966 del 1939; la disposizione non è pertinente per gli Operatori economici individuali.*
3. *Quanto alla lettera i), l'Operatore economico deve risultare in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili se il numero dei propri dipendenti, è pari o superiore a 15; la condizione ostativa non opera se il numero dei dipendenti è inferiore a 15.*
4. *Quanto alla lettera l), gli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di indizione comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.*
5. *Quanto alla lettera m), per l'esclusione non è necessario che si tratti di comunanza di interessi a livello strutturale degli Offerenti che abbia concretamente influito sulla gara ma è sufficiente che sia presente un collegamento sostanziale dedotto da indizi gravi, precisi e concordanti, quali un intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, contiguità di sede, utenze in comune, identiche modalità formali di redazione delle offerte, strette relazioni temporali e locali nelle modalità di invio, significative vicinanze cronologiche tra polizze assicurative o requisiti incardinati su esperienze pregresse o sulla comunanza di professionisti.*
6. *Quanto alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 6.1 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico.*

6.3.3. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'Operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 4.1, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n.

39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione appaltante nei confronti del medesimo Operatore economico.

6.3.4. Protocollo di legalità e norme comportamentali

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)

E' escluso l'Operatore economico in caso di mancata accettazione o mancato impegno alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nella provincia di Parma, sottoscritto presso la Prefettura di Parma in data 11 Luglio 2016 (art. 1, comma 17, legge n. 190 del 2012) liberamente consultabile e scaricabile all'indirizzo: www.agenziapo.it - Agenzia - "Amministrazione Trasparente" – sottosez. "Bandi di gara e contratti" al menu «Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori». L'Operatore economico dichiara di conoscere integralmente tale documento che costituisce parte integrante del successivo contratto anche se non materialmente allegato.

6.3.5. Dichiarazione di responsabilità

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 9, del DGUE)

Gli Offerenti dichiarano di aver effettuato uno o più sopralluoghi sui siti interessati dall'offerta presentata, nonché di aver preso visione integrale degli elaborati e della documentazione a base di gara e che sia il sopralluogo che la presa visione sono stati esaustivi al fine di formulare un'offerta congrua e ponderata e prendono atto che tale dichiarazione non è una formula di stile ma costituisce vincolo di assunzione di responsabilità contrattuale per cui non può mai essere invocata o rivendicata la scarsa conoscenza o difetto di informazione sullo stato dei luoghi e sulla documentazione posta a base di gara, come previsto dagli arresti di Cassazione civile, Sezione I, 21 dicembre 1996, n. 11469 e 18 settembre 2003, n. 13734.

Tale dichiarazione prescinde ed è indipendente e autonoma del sopralluogo di cui al punto 11.

7. CAPO 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli Offerenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Documento. Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera b), del Codice dei contratti, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Documento.

7.1. Idoneità professionale (art. 83, comma 3, del Codice dei contratti)

7.1.1. Requisiti di idoneità professionale mediante iscrizione in registri commerciali

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, numero 1, del DGUE)

Limitatamente agli Operatori economici costituiti in forma societaria o di consorzio di cooperative o consorzio stabile, è richiesta l'iscrizione al pertinente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che deve essere dichiarata unitamente al numero e alla località di iscrizione, con indicazione del Codice ATECORI pertinente o dell'attività. L'Operatore economico deve risultare attivo e iscritto per un'attività pertinente o coerente con l'oggetto dell'appalto.

Per attività pertinente o coerente si intende quella riportata nella sezione «Attività» e non quella indicata nella sezione «Oggetto sociale» dei documenti camerali.

7.1.2. Requisiti di idoneità professionale mediante iscrizione in registri professionali

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, numero 2, del DGUE)

Ai professionisti coinvolti, sia in forma individuale che associata, che come componenti di società di professionisti o di ingegneria, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Ordine degli Ingegneri, nella sezione A;
- b) iscrizione all'Ordine dei Geologi, per le prestazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 112 del 1963 e

dell'articolo 31, comma 8, secondo periodo, del Codice dei contratti.

7.1.3. Disposizioni per Offerenti non aventi sede in Italia

Ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del Codice dei contratti, l'Operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese di cui all'articolo 49 dello stesso Codice:

- a) se in forma societaria, a fini del requisito di cui al punto 7.1.1, dimostra l'iscrizione nel pertinente registro commerciale previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza;
- b) a fini del requisito di cui al punto 7.1.2, dimostra l'iscrizione nel pertinente ordine professionale corrispondente come previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza;
- c) se la legislazione del Paese non prevede l'iscrizione in registri commerciali o in albi od ordini professionali, dimostra tale condizione e il possesso del requisito in analogia con quanto richiesto mediante dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2. Capacità economico e finanziaria

7.2.1. Fatturato in servizi di ingegneria e architettura

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 83, comma 5, del Codice dei contratti, considerato l'elevato grado di impegno nella fase progettuale, distribuito su più anni con possibile notevole discontinuità di impegno, in relazione anche alla ristrettezza dei tempi di progettazione volta per volta imposti, ai fini dell'affidabilità degli Offerenti, è richiesto il possesso del requisito del fatturato specifico in servizi di architettura e ingegneria, per un importo complessivo **nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 esercizi** antecedenti la data del presente Documento, per un importo non inferiore a una volta l'importo del valore stimato totale dei corrispettivi di cui al punto 3.1. Si precisa che il fatturato specifico:

- a) corrisponde alla voce A, numero 1), del Conto economico risultante dai bilanci depositati o della analoga voce delle denunce fiscali (ai fini IVA o ai fini delle imposte dirette) per gli operatori non obbligati alla redazione del bilancio, limitatamente al fatturato riferito ai servizi tecnici riconducibili ai CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71600000-4 a 71700000-5 e 79994000-8, del Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007, quindi depurato da proventi diversi quali ricavi da vendite, plusvalenze e quanto non attinente ai servizi di ingegneria e architettura; eventualmente integrano le informazioni con le denunce alle Casse previdenziali autonome dei professionisti;
- b) è dimostrabile con i documenti citati in precedenza se dagli stessi il fatturato specifico emerge in modo inequivocabile; diversamente deve essere dimostrato mediante estratti delle scritture contabili utilizzate ai fini fiscali (fatture di vendita), oppure mediante dichiarazione solenne dell'intermediario fiscale abilitato (soggetto che conserva e garantisce le scritture contabili ai fini civili o fiscali).

7.2.2. Copertura assicurativa alternativa al fatturato

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 83, comma 4, lettera c), del Codice, e alla Parte I, lettera a), dell'Allegato XVII dello stesso Codice, gli Operatori economici che per giustificati motivi, ivi compresa la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di 3 (tre) anni, non sono in grado di produrre il requisito di cui al punto 7.2.1, in alternativa al fatturato, possono dichiarare il possesso di una adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, in conformità alle prescrizioni di cui al punto 23.2.2, lettera c), ad eccezione della durata che dovrà essere garantita per almeno 60 (sessanta) giorni dopo la data di scadenza per la presentazione dell'offerta. La copertura assicurativa di cui al presente punto:

- a) è comprovata, a richiesta della Stazione appaltante, con l'esibizione dell'originale;
- b) non concorre utilmente al raggiungimento del requisito per la parte di importo eventualmente oggetto di franchigia e non sono considerate utili clausole di stop loss previste dal contratto di assicurazione;
- c) per l'aggiudicatario è assorbita, integrata o sostituita prima o contemporaneamente alla stipula del contratto ai sensi cui al punto 23.2.2, lettera c).

7.3. Capacità tecnica e professionale

7.3.1. Avvenuto svolgimento di servizi di architettura e ingegneria

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, numero 1), del DGUE)

E' richiesto il requisito consistente nell'aver svolto servizi tecnici di cui all'articolo 157, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, o servizi analoghi o connessi, alle condizioni indicate di seguito, **negli ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti alla data del presente Documento, per un importo dei lavori non inferiore ad una volta l'importo dei lavori, **per ciascuna delle Classificazioni definite al punto 3.2**, per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come previsto nella «Colonna A» della seguente tabella:

periodo utile di riferimento: dal <u>30/11/2008</u> al <u>29/11/2018</u>					
ID opere	Declaratoria sintetica	Grado di complessità	Importi		
			Lavori da bando	Requisiti minimi:	
				Colonna A	Colonna B
S.05	Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate...	1,05	18.606.929	18.606.929	9.303.465
D.02	Bonifiche e irrigazioni a deflusso naturale ...	0,45	21.649.012	21.649.012	10.824.506

Gli Operatori economici devono dichiarare i lavori per i quali sono stati svolti i servizi **in misura sufficiente al raggiungimento del requisito richiesto; si raccomanda di omettere, per ragioni di celerità**, i requisiti superflui o in misura eccedente in quanto non aggiungono nulla alla possibilità di ammissione dell'Operatore economico. A tale scopo ciascun Operatore economico **deve allegare una distinta di lavori** per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto all'Offerente (singolo o in Forma aggregata), con le seguenti precisazioni:

a) la distinta deve riportare, per ciascun lavoro, sia che il lavoro comprenda una sola che più di una delle Classificazioni definite al punto 3.2:

- l'individuazione del committente; i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato, reperibile o riscontrabile presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
- la descrizione sommaria e l'ubicazione;
- la Classificazione con lo «ID Opere» pertinente o la classe e categoria pertinenti, a seconda della condizione temporale pertinente di cui alla lettera b);
- il servizio o i servizi svolti tra quelli di cui alla lettera c);
- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento, ai sensi della lettera d);
- l'importo dei lavori, come individuato alla lettera e);
- **l'Operatore economico che ha svolto il servizio e, in caso di Operatore economico in forma societaria, il professionista o i professionisti che hanno svolto effettivamente il servizio;**
- **la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'Operatore economico Offerente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in Forma aggregata con terzi diversi da quelli aggregati nella presente gara; solo tale percentuale è considerata ai fini del requisito;**
- **il requisito, o la quota di requisito, è attribuito all'Operatore economico solo se il professionista che ha svolto il servizio è attualmente titolare di un Rapporto diretto con l'Offerente;**

b) per i servizi svolti:

- **a partire dal 21 dicembre 2013**, sono utilizzabili lavori classificati con lo "ID Opere" di cui al punto 3.1.2, e i lavori della medesima Categoria aventi un grado di complessità "G" superiore a quello previsto per l'intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del Decreto tariffe, con le precisazioni, i limiti e le condizioni che seguono:

ID opere	Lavori utilizzabili	Lavori <u>non</u> utilizzabili
S.05	S.06	S.01, S.02, S.03, S.04
D.02	D.01, D.03	D.04, D.05

--- **prima del 21 dicembre 2013**, si applica lo stesso criterio, equiparando le classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 alle corrispondenti Classificazioni come riportato nel prospetto che segue:

ID opere	Lavori utilizzabili ex articolo 14 della legge n. 143 del 1949
S.05	IX/b, IX/c (art. 14 legge n. 143 del 1949) esclusi ponti e strutture in legno
D.02	VII/a (art. 14 legge n. 143 del 1949) esclusi ponti e strutture in legno

- sono utilizzabili anche lavori ai quali non è attribuita una classificazione in quanto eseguiti per privati oppure è attribuita una diversa classificazione rispetto a quanto previsto alla presente lettera b), purché oggettivamente e provatamente si tratti di lavori riconducibili alle stesse classificazioni;
- quanto previsto alla presente lettera b), in ragione dell'applicazione del criterio di analogia sulla base delle condizioni sostanziali e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza sostanziale più che formale tra i lavori oggetto dei servizi in gara e i lavori per i quali sono stati svolti i servizi in precedenza, in modo da consentire lavori oggettivamente analoghi ed estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei o non pertinenti, anche in parziale deroga con quanto previsto dal Capo V delle Linee guida n. 1 di ANAC e dall'articolo 8 del Decreto tariffe, in relazione all'individuazione dei lavori utili ai fini del requisito;
- c) i lavori utili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di cui all'articolo 157, commi 1 e 2, del Codice o servizi analoghi o connessi con questi; tuttavia un Operatore economico non può utilizzare più volte lo stesso lavoro se in relazione al medesimo sono stati svolti più servizi;
- d) i lavori utili ai fini del requisito sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel periodo decennale di riferimento considerato utile, oppure la parte svolta all'interno dello stesso periodo, purché sia possibile dimostrarne il frazionamento temporale;
- e) l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, è:
 - quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; l'importo può essere incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
 - quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
 - quello di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
 - quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
 - se non ricorrono i casi precedenti, quello risultante da qualunque atto facente fede fino a querela di falso per lavori i cui servizi non sono stati oggetto di formalità o recepimento in atti pubblici purché si dimostri che siano finalizzati all'ottenimento di un atto di assenso o di recepimento;
- f) se il servizio apportato come requisito è stato svolto dall'Operatore economico Offerente in Forma aggregata con Operatori economici diversi da quelli aggregati nella presente gara, deve essere dichiarata la quota di incidenza pertinente attribuita all'Operatore economico Offerente; solo tale parte può essere considerata ai fini del requisito;
- g) il requisito è dimostrabile con copia dei contratti, con fatture, con atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

7.3.2. **Avvenuto svolgimento di rilevanti servizi di architettura e ingegneria “di punta”**

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, numero 1), con specificazione, del DGUE)

E' richiesto il requisito consistente nell'aver svolto servizi tecnici (cosiddetti “servizi di punta”), di cui all'articolo 157, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, o servizi analoghi o connessi, alle condizioni indicate di seguito, **negli ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti alla data del presente Documento, per un importo di un unico lavoro oppure costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori) non inferiore a 0,50 volte l'importo dei lavori, **per ciascuna delle Classificazioni definite al punto 3.2**, per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come previsto nella «Colonna B» della tabella di cui al punto 7.3.1. A tale scopo:

- l'Operatore economico deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i “servizi di punta” indicando, per ciascun lavoro, le informazioni di dettaglio di cui al precedente punto 7.3.1;
- tale dichiarazione può essere sostituita dall'individuazione inequivocabile del lavoro o delle coppie di lavori di punta, all'interno della medesima distinta di cui al precedente punto 7.3.1;
- si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti al precedente punto 7.3.1 fermo restando che al raggiungimento del presente requisito non possono concorrere più di due lavori per ogni Classificazione;
- il requisito può essere raggiunto anche con un solo lavoro per ciascuna Classificazione, purché di importo adeguato parti all'importo minimo richiesto;
- gli importi dei lavori relativi ai “servizi di punta” di cui al presente punto possono concorrere al requisito dei servizi svolti di cui al precedente punto 7.3.1 e il requisito è dimostrabile con le stesse modalità.

7.3.3. **Unità di personale tecnico impiegate nel triennio antecedente**

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, numero 8), del DGUE)

L'Offerente deve aver utilizzato **negli ultimi 3 (tre) anni** antecedenti alla data del presente Documento, un numero medio annuo di unità di personale tecnico non inferiore a 1 (una) volta il numero stimato necessario per l'espletamento dei servizi da affidare, individuato come di seguito:

periodo utile di riferimento: dal	30/11/2015	al	29/11/2018
Numero personale tecnico necessario all'espletamento dei servizi:	15	Requisito minimo richiesto: numero medio annuo di personale tecnico:	15

Gli Operatori economici devono dichiarare le di unità di personale tecnico **in misura sufficiente al raggiungimento del requisito richiesto; si raccomanda di omettere, per ragioni di celerità, i requisiti superflui o in misura eccedente in quanto non aggiungono nulla alla possibilità di ammissione dell'Operatore economico.** Ai fini del presente requisito:

- per personale tecnico utilizzato si intendono:
 - il titolare in caso di libero professionista individuale e tutti i professionisti associati per le associazioni professionali (cosiddetti “studi associati”);
 - i soci professionisti attivi in caso di società;
 - i dipendenti tecnici a tempo pieno;
 - i dipendenti tecnici a tempo parziale con la riduzione proporzionale rispetto al tempo pieno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
 - i dipendenti tecnici con contratto di lavoro intermittente o a tempo determinato, ai sensi rispettivamente degli articoli 13 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 in relazione al periodo di lavoro effettivamente svolto, eventualmente ridotto se a tempo parziale;
 - i consulenti o collaboratori come definiti al punto 1.2.2, lettera h);
- per personale tecnico utilizzato si intendono inoltre, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni, i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003, purché stipulato prima del 20 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- il numero medio annuo di personale tecnico, da intendersi non come disponibilità annua per ciascun anno ma disponibilità nel triennio divisa per 3 (tre), richiesto come requisito è calcolato come segue:

- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore);
 - riducendo proporzionalmente la durata per i soggetti non impiegati a tempo pieno;
 - sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all'interno del periodo costituiti dai tre anni utili;
 - dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365;
 - dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3, quale numero degli anni utili computabili;
- d) non possono essere computati:
- prestatori di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015;
 - personale tecnico distaccato o comandato presso terzi per tutto il periodo di distacco o di comando;
- e) in ogni caso il personale tecnico computabile deve essere titolare di mansioni tecniche per cui non possono essere computati soggetti addetti a compiti amministrativi o a mansioni diverse da quelle connesse ai servizi tecnici;
- f) il requisito è dimostrabile con gli atti costitutivi vigenti per le associazioni professionali, con il certificato camerale storico per le società, con il libro unico del lavoro di cui agli articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 per i dipendenti, con i contratti e le fatture per i Consulenti o Collaboratori professionisti con partita IVA.

7.3.4. Titoli di studio e professionali, professionalità specifiche (staff tecnico o gruppo di lavoro)

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, numero 6), del DGUE)

L'Offerente deve disporre obbligatoriamente dei seguenti professionisti, persone fisiche, individuati personalmente e nominativamente:

- a) un professionista, tra quelli di cui alla successiva lettera b), incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti;
- b) professionisti iscritti agli Ordini di cui al punto 7.1.2:
 - Ingegneri;
 - almeno un Geologo per la redazione della relazione geologica, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 112 del 1963 e dell'articolo 31, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016;
- c) un professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- d) un Archeologo iscritto nell'elenco istituito con decreto del MIBACT 30 marzo 2009, n. 60, oppure anche in assenza della predetta iscrizione, con diploma di laurea triennale in discipline del Settore Concorsuale «10/A1-Archeologia» o laurea magistrale in materie della classe «LM-2 Archeologia» (secondo il d.m. n. 270 del 2004, corrispondente alla classe «2/S Archeologia» del d.m. n. 509 del 1999);
- e) in relazione alle professionalità e ai professionisti di cui alle lettere precedenti:
 - devono essere posseduti dal singolo professionista, individuato personalmente, indipendentemente dal modello organizzativo dell'Operatore economico tra quelli di cui al punto 5.1;
 - devono avere un Rapporto diretto con l'Offerente, come definito al punto 1.2.2, lettera g) ad eccezione del Geologo e dell'Archeologo, per i quali è ammessa la cooptazione come Consulente o Collaboratore come definito al punto 1.2.2, lettera h);
- f) ferme restando le professionalità obbligatorie di cui alle lettere precedenti, nello staff o gruppo di lavoro dell'Offerente possono essere presenti altre figure professionali, anche solo diplomate oppure laureate in altre materie purché attinenti all'oggetto dell'affidamento, a condizione che siano abilitate all'esercizio della relativa professione, iscritte ai relativi Ordini o Albi, ove istituiti, e che le prestazioni assunte siano compatibili coi limiti posti dalla disciplina vigente sulle competenze professionali; tali professionisti non concorrono utilmente alla formazione dei requisiti e sono ammessi con una delle seguenti modalità:
 - con Rapporto diretto con l'Offerente come definito al punto 1.2.2, lettera g);
 - Consulenti o Collaboratori come definiti al punto 1.2.2, lettera h);
 - mandanti in una Forma aggregata, con l'applicazione della relativa disciplina di cui al punto 5.2.1.

7.3.5. Disciplina speciale per le società

Ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Codice dei contratti, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari di cui al punto 7.2 e tecnico-professionali di cui ai punti 7.3.1, 7.3.2 e 7.3.3, come segue:

- a) tramite i requisiti dei soci per le società di persone o società cooperative;
- b) tramite i requisiti dei soci, dei direttori tecnici e dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato per le società di capitali;
- c) in applicazione dei principi di cui al punto 2.1.3, lettera d):
 - sono ammessi anche tramite i professionisti dipendenti a tempo indeterminato delle società di persone di cui alla lettera a);
 - per «soci» delle società di cui alle lettere a) e b), si intendono solo i «soci professionisti attivi», escludendo i soci non professionisti di cui all'articolo 6, comma 4, del d.m. n. 34 del 2013;
 - tra «soci professionisti attivi», come sopra individuati, non possono essere considerati i soci delle società multidisciplinari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del d.m. n. 34 del 2013, esercenti professioni diverse dalle professioni tecniche o iscritti ad Albi ed Ordini diversi da quelli istituiti per le professioni tecniche.

7.3.6. Altri requisiti speciali

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, numero 13, del DGUE)

È facoltativo e non è richiesto quale requisito di ammissione, il possesso dei seguenti sistemi o certificazioni:

- a) Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - SCR (BS OHSAS 18001);
- b) Certificazione sistema di Gestione Etica e Responsabilità Sociale (SA8000);
- c) Certificazione Sistemi di gestione anticorruzione (High Structure Level ISO 37001:2016).

L'eventuale possesso delle certificazioni concorre alla valutazione dell'Offerta tecnica ai sensi dei punti 16.1, 18.1 e 18.2. I requisiti devono essere certificati o attestati sulla base delle norme europee in materia, da organismi indipendenti accreditati a tale scopo ai sensi delle norme europee delle serie pertinenti, da un organismo o ente riconosciuto in un paese dell'Unione Europea o che ha sottoscritto gli accordi internazionali pertinenti.

7.3.7. Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D), del DGUE)

È facoltativo e non è richiesto quale requisito di ammissione, il possesso delle certificazioni dei sistemi:

- a) di garanzia della qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9001:2015, per il settore IAF 34;
- b) di garanzia della qualità ambientale della serie ISO 14001:2015, per il settore IAF 34 oppure della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009.

L'eventuale possesso delle certificazioni concorre alla valutazione dell'Offerta tecnica ai sensi dei punti 16.1, 18.1 e 18.2. Le certificazioni attestanti il possesso del requisito devono essere state rilasciate sulla base delle norme europee in materia, da organismi indipendenti accreditati a tale scopo ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, da Accredia o da altro ente riconosciuto in un paese dell'Unione Europea o che ha sottoscritto gli accordi internazionali pertinenti.

7.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE

7.4.1. Requisiti degli Operatori economici che partecipano in Forma aggregata

(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, negli appositi quadri e tabelle, e nella Parte IV, del DGUE, per l'individuazione degli Operatori economici e per la ripartizione delle prestazioni)

Richiamate le equiparazioni e analogie di cui al punto 5.2.4, ciascun Operatore economico che si presenta in Forma aggregata deve presentare un proprio DGUE, deve dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo 6 che lo riguardano e deve possedere e dichiarare **esclusivamente** i propri requisiti di

selezione e partecipazione **senza richiamare o ripetere** i requisiti di selezione degli altri Operatori economici appartenenti alla Forma aggregata; l'individuazione della sufficienza dei predetti requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli Operatori economici partecipanti alla medesima Forma aggregata; a tale scopo si applica la disciplina che segue:

- a) i requisiti di cui al punto 7.1 (idoneità professionale) devono essere posseduti da ciascun Operatore economico in relazione alle proprie specificità professionali e alla propria condizione giuridica;
- b) i requisiti di cui al punto 7.2 (economico-finanziari) e al punto 7.3.3 (unità di personale tecnico) devono essere posseduti dall'Operatore economico mandatario in misura maggioritaria; agli Operatori economici mandanti non è richiesta una misura minima di tali requisiti;
- c) i requisiti di cui al punto 7.3.1 (servizi svolti, ovvero lavori per i quali sono stati svolti i servizi) devono essere posseduti dall'Operatore economico mandatario in misura maggioritaria almeno con riferimento alla Classificazione di lavori definita come prevalente al punto 3.2; gli Operatori economici mandanti devono possedere i requisiti con riferimento alle altre Classificazioni di lavori diverse da quella prevalente, per quanto non posseduti dal mandatario;
- d) i requisiti di cui al punto 7.3.2 (servizi di punta, ovvero lavori per i quali sono stati svolti i servizi di punta), distintamente per ciascuna delle Classificazioni di cui al punto 3.2:
 - quanto alla Classificazione di lavori definita come prevalente al punto 3.2, se costituiti da un solo lavoro o, per il lavoro di importo più rilevante se costituiti da una coppia di lavori, devono essere posseduti dall'Operatore economico mandatario;
 - quanto alla Classificazione di lavori definita come secondaria al punto 3.2, diversa da quella prevalente, i requisiti non posseduti dal mandatario devono essere posseduti dagli Operatori economici mandanti;
 - nei casi in cui il requisito sia costituito da una coppia di lavori questi possono essere apportati da non più di due Operatori economici;
 - in ogni caso il singolo servizio o i singoli servizi che compongono la coppia, non possono essere frazionati, nel senso che la coppia di lavori per i quali sono stati svolti i servizi può essere apportata da due Operatori economici diversi, ma il singolo lavoro della coppia di lavori non può essere frazionato tra più Operatori economici;
- e) i requisiti di cui al punto 7.3.3 (unità di personale tecnico) devono essere posseduti dall'Operatore economico mandatario in misura maggioritaria; agli Operatori economici mandanti non è richiesta una misura minima;
- f) i requisiti di cui al punto 7.3.4, stante la loro natura strettamente soggettiva riconducibile a professionalità assumibili solo da persone fisiche, possono essere apportati da qualunque Operatore economico, mandante o mandatario, fermo restando quanto segue:
 - costituisce eccezione la funzione di cui allo stesso punto 7.3.4, lettera a), che deve essere attribuita nell'ambito dell'Operatore economico mandatario o capogruppo;
 - i requisiti di natura professionale che presuppongono l'iscrizione in Ordini o Albi devono essere apportati dagli Operatori economici o dai professionisti che all'interno dell'Offerente sono indicati come titolari della relativa prestazione in base alle norme sulle competenze professionali.

7.4.2. Disposizioni specifiche per le Forme aggregate di tipo verticale o misto

Se più Operatori economici all'interno della Forma aggregata apportano requisiti relativi di cui al punto 7.3.1 e al punto 7.3.2 relativi alla medesima classificazione nell'ambito delle prestazioni principale e secondaria di cui al punto 3.2, dando luogo ad una Forma aggregata di tipo verticale o di tipo misto:

- a) i ruoli di mandataria o di mandante possono essere assunti oltre che da un Operatore economico, anche da un sub-raggruppamento temporaneo, da un consorzio ordinario o da un'aggregazione in contratto di rete nell'ambito del raggruppamento temporaneo Offerente;
- b) al sub-raggruppamento e al sub-mandatario del sub-raggruppamento se diverso dal mandatario del raggruppamento, si applica la disciplina di cui al precedente punto 7.4.1 in quanto compatibile.

7.4.3. Condizioni comuni alle Forme aggregate

A tutte le Forme aggregate si applica la seguente disciplina:

- a) ai singoli Operatori economici non è richiesta la perfetta coincidenza tra quote di partecipazione, requisiti da possedere e prestazioni da eseguire, in quanto le quote di partecipazione sono una mera ripartizione interna che per la Stazione appaltante è sempre ammessa purché l'Operatore economico mandatario o capogruppo abbia una partecipazione maggioritaria; tuttavia:
 - sono richiesti i requisiti di competenza e di professionalità coerenti con le prestazioni che intendono assumere ed eseguire;
 - se apportano esclusivamente la propria qualificazione professionale di cui al punto 7.3.4, non è richiesta loro una quota minima di requisiti;
- b) in ogni caso i requisiti devono essere posseduti complessivamente dalla Forma aggregata nella misura integrale richiesta agli Offerenti singoli;
- c) ovunque nel presente Capo 7 è richiesta la misura maggioritaria all'Operatore economico mandatario o capogruppo rispetto agli Operatori economici mandanti:
 - per misura del requisito non si intende la misura del requisito posseduto in assoluto dall'Operatore economico bensì la misura del requisito che lo stesso intende apportare e utilizzare (cosiddetto requisito «speso») ai fini della qualificazione nel presente procedimento;
 - per misura maggioritaria non si intende la maggioranza assoluta o superiore al 50% (cinquanta per cento) del totale ma una misura superiore a quella apportata e utilizzata (ovvero «spesa») da ciascun Operatore economico mandante; limitatamente al requisito delle unità di personale tecnico, se per ragioni aritmetiche ciò non sia materialmente possibile, ovvero due o più Operatori economici apportino il requisito nella stessa misura, per maggioritaria si intende una misura non inferiore a quella attribuita a ciascun Operatore economico mandante;
 - l'Operatore economico in possesso dei requisiti in misura assoluta superiore a quello degli altri componenti della Forma aggregata può partecipare quale mandante utilizzando e spendendo solo una parte dei propri requisiti, inferiore ai requisiti spesi dall'Operatore economico mandatario, salvaguardando l'obbligo del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest'ultimo.

7.4.4. Giovani professionisti

(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione C, numero 6, del DGUE)

Nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari deve essere presente e coinvolto come progettista (quindi non può essere il geologo o l'archeologo) un professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni dalla data del presente Documento, iscritto al relativo Ordine professionale tra quelli di cui al punto 7.1.2 mediante una delle seguenti modalità:

- a) avere un Rapporto diretto come definito al punto 1.2.2, lettera g), con uno degli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo;
- b) essere un Consulente o Collaboratore come definito al punto 1.2.2, lettera h) di uno degli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo;
- c) qualificarsi come mandante; in questo caso egli può apportare i propri requisiti al raggruppamento temporaneo ma allo stesso non può essere richiesta una misura minima di tali requisiti.

7.5. Indicazioni per i consorzi stabili

(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, negli appositi riquadri e tabelle, e nella Parte IV, del DGUE)

Ai consorzi stabili si applica la disciplina che segue:

- a) il Consorzio e i singoli consorziati per i quali il consorzio concorre oppure che apportano i requisiti al consorzio devono dichiarare l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 6 e, se organizzati in forma di società, anche i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1.1;
- b) il Consorzio e i singoli consorziati per i quali il consorzio concorre o che apportano i requisiti al consorzio devono dichiarare, ciascuno per quanto di propria pertinenza, i requisiti di cui:

- al punto 7.2 (economico-finanziari);
 - al punto 7.3.1 (servizi svolti);
 - al punto 7.3.2 (servizi di punta);
 - al punto 7.3.3 (unità di personale tecnico);
- c) i requisiti di cui al punto 7.3.3, stante la loro natura strettamente soggettiva riconducibile esclusivamente a professionisti persone fisiche, possono essere apportati dal Consorzio o da uno o più consorziati per i quali il consorzio concorre, fermo restando che in ogni caso i requisiti di natura professionale che presuppongono l'iscrizione in Ordini o Albi devono essere apportati dagli Operatori economici o dai professionisti che all'interno dell'Offerente sono indicati come titolari della relativa prestazione in base alle norme sulle competenze professionali;
- d) trova applicazione la disciplina di cui al punto 5.2.3.

8. CAPO 8. AVVALIMENTO

8.1. Prescrizioni per il ricorso all'avvalimento

8.1.1. Oggetto dell'avvalimento

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, l'Operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, dei requisiti posseduti da altro Operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

- a) non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione:
- dei requisiti generali e soggettivi o connessi ai motivi di esclusione di cui al Capo 6;
 - dei requisiti idoneità professionale di cui al punto 7.1;
 - dei requisiti di qualità di cui ai punti 7.3.6 e 7.3.7 in quanto oggetto dell'Offerta tecnica;
- b) l'avvalimento è ammesso per i requisiti:
- di capacità economico finanziaria di cui al punto 7.2;
 - di capacità tecnica e professionale di cui ai punti 7.3.1, 7.3.2 e 7.3.3, fermo restando quanto previsto al punto 8.1.2;
- c) la documentazione presentata:
- dall'Operatore economico offerente deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali il predetto l'Operatore economico offerente è carente);
 - dall'Operatore economico ausiliario deve riportare l'indicazione dei mezzi e delle risorse umane e strumentali di cui l'Operatore economico ausiliario dispone e che mette a disposizione dell'Operatore economico offerente;
- d) l'Operatore economico ausiliario deve possedere in proprio i requisiti di selezione di cui al Capo 6 e al Capo 7 di propria pertinenza e oggetto di avvalimento, non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti o in altri motivi di esclusione e deve dichiarare tali condizioni mediante il DGUE, unitamente ad una dichiarazione integrativa, se necessaria, ai fini di cui al punto 15.3, lettera e), ove tali informazioni non siano fornite nel DGUE;
- e) è fatto salvo quanto previsto al punto 8.1.3;
- f) L'Offerente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

8.1.2. Limiti e condizioni particolari per l'avvalimento

Trovano applicazione i seguenti limiti e condizioni particolari:

- a) se l'avvalimento riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al punto 7.3.4, l'Operatore economico offerente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali requisiti e capacità sono richiesti e messi a disposizione;
- b) l'Operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti

- prestati e nei limiti previsti per il ricorso al subappalto; può altresì essere indicato, quale subappaltatore, nella terna di altro Offerente ai sensi del punto 9.1.2;
- c) i servizi professionali coperti da riserva di legge ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile devono essere eseguiti esclusivamente dai soggetti pertinenti e competenti;
- d) l'Operatore economico ausiliario non può, a pena di esclusione:
- partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
 - assumere il ruolo di Operatore economico ausiliario di più Operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
 - utilizzare autonomamente i requisiti che sono stati oggetto di avalimento a favore di altro Operatore economico;
 - avvalersi a sua volta di un Operatore economico ausiliario (divieto del cosiddetto «avalimento a cascata»);
- e) non è ammesso alcun avalimento in relazione agli elementi dell'**Offerta tecnica** di cui al Capo 16.

8.1.3. Sostituzione dell'Operatore economico ausiliario

Ai sensi dell'articolo 89, comma 3, periodi secondo e terzo, del Codice dei contratti, l'Operatore economico che ha fatto ricorso all'avalimento deve sostituire l'Operatore economico ausiliario:

- a) in qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione in quanto non soddisfi un criterio di selezione di cui al Capo 7 o incorra in un motivo obbligatorio di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
- b) se incorre in uno dei motivi non obbligatori di esclusione, diversi da quelli di cui alla lettera a);
- c) su imposizione o richiesta del RUP, che assegna all'Offerente un termine congruo per la sostituzione, eventualmente prorogato una sola volta su richiesta motivata dello stesso Offerente;
- d) entro il termine assegnato deve presentare, tramite l'Offerente che ha fatto ricorso all'avalimento, i documenti e le dichiarazioni previste al punto 8.1.1, lettere c) e d) nonché il contratto di avalimento di cui al punto 8.2;
- e) in caso di inutile decorso del termine assegnato, eventualmente differito, si procede all'esclusione dell'Offerente dalla procedura;
- f) la sostituzione non è ammessa e si procede all'esclusione dell'Offerente e dell'Operatore economico ausiliario nei seguenti casi:
- in caso di dichiarazioni mendaci o di presentazione di falsa documentazione ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del Codice dei contratti;
 - in caso di violazione dei divieti di partecipazione plurima di cui al punto 8.1.2, lettera d);
- g) l'Offerente può rinunciare all'avalimento in ogni momento se successivamente acquisisce in proprio i requisiti di cui era carente e, in tal caso, estromettere l'Operatore economico ausiliario.

8.2. Contratto di avalimento

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice dei contratti, alla documentazione deve essere obbligatoriamente allegato, a pena di esclusione, il contratto di avalimento in originale o copia autentica con il quale l'Operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'Operatore economico che ricorre all'avalimento a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto di avalimento:

- a) deve avere, pena di nullità, i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e, nei limiti della sua compatibilità, di cui all'articolo 88 del Regolamento generale;
- b) deve altresì contenere la specificazione dei requisiti forniti, delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall'ausiliaria, i quali devono essere individuati o chiaramente individuabili; in caso di solo avalimento di garanzia, come ricostruito da una giurisprudenza univoca e costante, il contratto può limitarsi ad indicare le risorse immateriali messe a disposizione;

- c) se non presentato può essere oggetto di soccorso istruttorio di cui al punto 14.1, se si tratta di mera “dimenticanza” in fase di allegazione all’offerta, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
- è stato stipulato e sottoscritto prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte;
 - tale stipula e sottoscrizione è documentata e comprovata con data certa, scritta e inoppugnabile, da fornirsi a cura dei contraenti;
 - in fase di partecipazione risulta evidente, dalle specifiche dichiarazioni di cui al punto 8.1.1, presentate dagli Operatori economici offerente e dell’ausiliario, la manifestazione di volontà di concludere un contratto di avvalimento, volontà che non può essere surrogata dalla sola presentazione del contratto;
- d) la previsione di cui alla lettera c) si applica anche se è presentato con taluni contenuti indicati in modo impreciso, equivoco o parziale, purché non in palese violazione delle previsioni di cui alle lettere a) e b), e le condizioni che rimediano a tali difetti siano preesistenti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e tale preesistenza sia documentata o comprovata con data certa.

9. CAPO 9. SUBAPPALTO

9.1. Subappalto facoltativo ordinario

(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)

Ai sensi dell’articolo 105, del Codice dei contratti:

- a) l’Offerente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto tenendo presente che:
- in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
 - in caso di indicazioni in eccesso a quanto previsto, il subappalto non può essere autorizzato per la parte o le parti eccedenti;
- b) ai sensi dell’articolo 31, comma 8, secondo periodo, del Codice dei contratti, sempre che non si tratti di attività di cui alla lettera c), il subappalto è ammesso esclusivamente per le seguenti attività:
- indagini geologiche, geotecniche e sismiche;
 - sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni;
 - predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio;
 - la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, che non comportino prestazioni intellettuali riservate a professionisti iscritti negli Albi o negli Ordini;
- c) non è ammesso il subappalto:
- di prestazioni di natura intellettuale coperte da riserva di legge a favore di professionisti iscritti negli Albi o negli Ordini ai sensi dell’articolo 2229 del Codice civile;
 - della relazione geologica;
- d) non costituiscono subappalto le attività di cui all’articolo 105, comma 3, del Codice dei contratti, con particolare riferimento all’affidamento di attività specifiche di cui alla lettera b) a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione appaltante;
- e) non costituiscono subappalto le attività oggetto di contratti di sub-fornitura di cui all’articolo 2 della legge n. 192 del 1998, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1 della stessa legge;
- f) resta ferma la responsabilità esclusiva dell’Operatore economico aggiudicatario.

9.2. Indicazione della terna di subappaltatori

(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)

Ai sensi dell’articolo 105, comma 6, del Codice dei contratti, l’Offerente (singolo o mandatario capogruppo in caso di Forma aggregata), se intende subappaltare parte delle prestazioni di cui al punto 9.1, lettera b), deve indicare per ciascuna di esse una terna di subappaltatori, per i quali non devono ricorrere i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti, in quanto applicabili. A tale

scopo:

- a) la terna di subappaltatori deve essere indicata per ciascuna delle tipologie di prestazioni che si intendono subappaltare:
 - l'indicazione può essere articolata in base alle Classificazioni dei lavori di cui al punto 3.2;
 - un subappaltatore può essere indicato in più di una terna e le prestazioni da subappaltare possono essere cumulate se attribuite alla medesima terna;
- b) la mancata indicazione della terna di subappaltatori comporta la rinuncia esplicita al subappalto delle prestazioni per le quali non sono stati indicati i subappaltatori;
- c) l'Offerente deve presentare il DGUE compilato e sottoscritto da ciascun subappaltatore indicato, con il quale si dichiara l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione e selezione di cui al Capo 7 se pertinenti le prestazioni da subappaltare;
- d) se il subappaltatore indicato incorre in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, del Codice dei contratti, la condizione comporta l'esclusione dell'Offerente che lo ha indicato, ai sensi del citato articolo 80; resta fermo che prima della stipula del contratto sono effettuate le verifiche di cui all'articolo 105, comma 6, terzo periodo, del Codice dei contratti, ivi comprese quelle previste dall'articolo 80, comma 13, del medesimo Codice, con e modalità previste dalle Linee guida n. 6 di ANAC;
- e) non costituisce motivo di esclusione ma comporta il divieto o la limitazione del subappalto:
 - l'omessa dichiarazione della terna o l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
 - l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorre in proprio alla gara;
 - l'indicazione dello stesso subappaltatore in terne di Offerenti in concorrenza tra loro.

10. CAPO 10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti l'Offerente deve produrre una garanzia provvisoria alle condizioni e nei termini che seguono:

- a) deve prevedere un importo garantito di **euro 23.073,78 pari al 2% (due per cento) del valore a base di gara limitatamente ai corrispettivi per le prestazioni in fase di esecuzione di euro 1.153.689,05;**
- b) costituita, a scelta dell'offerente, da:
 - contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità **non inferiore a 180 (centottanta) giorni** dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; **in caso di Forma aggregata non ancora formalmente costituita la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono presentarsi in Forma aggregata;**
 - assegno circolare non trasferibile intestato come alla lettera e);
 - versamento sul **conto di Tesoreria** intestato come alla lettera e), presso Unicredit Banca S.p.A. al codice IBAN IT95B0200812718000100362622, indicando come causale il CIG della presente gara;
- b) ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice dei contratti deve essere integrata o corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103, comma 1, dello stesso Codice, se l'offerente risulta aggiudicatario; l'impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; **tale impegno non è richiesto se l'Offerente o, in caso di raggruppamento**

- temporaneo, tutti gli Operatori economici raggruppati sono microimprese, piccole o medie imprese;**
- c) l'importo della garanzia provvisoria, come determinato alla lettera a), può essere ridotto nelle misure, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice;
 - d) la fideiussione di cui alla lettera a) e l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato o rilasciato da un garante diverso, devono essere presentati in originale con sottoscrizione autografa del soggetto competente per conto dell'istituto garante recante l'indicazione della relativa carica o dei poteri; se la fideiussione è emessa in una delle forme previste dal CAD, con firma digitale del garante, può essere sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;
 - e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato sul documento o titolo a garanzia di cui alla lettera a), è la Stazione appaltante in intestazione.

11. CAPO 11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi. Resta ferma la presentazione della dichiarazione di cui al precedente punto 6.3.5 e alla Parte III, Sezione C, numero 9) del DGUE.

12. CAPO 12. ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DI ANAC

12.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC

Gli Offerenti effettuano, prima della presentazione dell'offerta, a **pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore di ANAC secondo quanto previsto dalla deliberazione ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 (in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018) e descritto nel seguito:

- a) previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.anticorruzione.it>; l'utente per conto dell'Offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento;
- b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
 - on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione Contributi" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'Offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile allo stesso indirizzo web;
 - in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio Riscossione Contributi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te";
- c) il codice identificativo della gara e l'importo da corrispondere sono i seguenti:

CIG	Importo contributo
7705789A3D	140,00

- d) in caso di Offerente in Forma aggregata il versamento è fatto dall'Operatore economico designato mandatario o capogruppo;
- e) per i soli Operatori economici non residenti in Italia, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato ad ANAC, indicando come causale il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede dell'Operatore economico e il CIG che identifica la gara;
- f) la ricevuta di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa;
- g) in caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante:
 - accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPASS se l'Offerente ha presentato il

PASSOE;

- se il pagamento non risulta registrato nel sistema o se l'Offerente non ha presentato il PASSOE, chiede, mediante soccorso istruttorio informale di cui al punto 14.2, la presentazione della prova dell'avvenuto pagamento;
- h) dopo l'accertamento o il ricevimento della prova ai sensi della precedente lettera g), l'ammissione dell'Offerente è possibile solo se il pagamento è stato già effettuato prima della presentazione dell'offerta;
- i) il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15.

12.2. Sistema AVCPASS e PASSOE degli Operatori economici

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice dei contratti, ciascun Operatore economico deve allegare il proprio «PASSOE», come segue:

- a) se l'Operatore economico non è ancora registrato al sistema, deve accedere alla funzionalità di registrazione inserendo i dati personali richiesti. Il sistema invierà in automatico all'indirizzo di posta elettronica indicato il link per perfezionare l'attivazione delle credenziali di accesso;
- b) se l'Operatore economico è già registrato può accedere alla pagina di gestione Profili in cui può:
 - creare il profilo richiesto da ciascun servizio;
 - visualizzare e/o gestire i profili di cui si dispone;
- c) gli Offerenti in Forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli Operatori economici, devono allegare il «PASSOE» dell'Operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli Operatori economici mandanti che hanno conferito o conferiranno il mandato;
- c) l'accesso ai servizi AVCPASS avviene dai seguenti indirizzi internet:
 - per la registrazione utente dell'Operatore economico:
<https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/GestioneUtenti/RegistrazioneUtente>
 - per l'accesso al servizio dopo la registrazione:
<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCPASS>
- d) consultazione delle istruzioni alla pagina da ultimo citata, link «Manuale Utente».
- e) la mancata presentazione del PASSOE è sempre sanabile mediante il soccorso istruttorio del Capo 14.

13. CAPO 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI

13.1. Presentazione della documentazione amministrativa

L'offerta è presentata con le modalità nei termini e al recapito di cui ai punti 1.1.4, 1.1.5 e 1.1.6, alle condizioni di cui al Capo 15, con l'applicazione delle seguenti prescrizioni:

- a) la mancata sigillatura del plico o delle Buste interne dell'Offerta tecnica o dell'Offerta economica, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara;
- b) con le stesse modalità e formalità previste per la presentazione dell'Offerta, gli Offerenti possono far pervenire eventuali sostituzioni del plico già presentato purché entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità;
- c) non sono ammesse integrazioni al plico recapitato, integrazioni o sostituzioni delle singole buste interne al plico medesimo, ma esclusivamente la sostituzione integrale del plico già consegnato con altro plico;
- d) prima della data di scadenza per la presentazione delle Offerte, un offerente può ritirare il proprio plico già presentato, purché tale operazione sia effettuata da un suo legale rappresentante e, in caso di Forma aggregata:
 - dal legale rappresentante dell'Operatore economico mandatario o capogruppo se già costituita;
 - da tutti i legali rappresentanti degli Operatori economici costituiti in Forma aggregata se non già

costituita formalmente;

- e) il plico eventualmente ritirato non può più essere presentato ma, se del caso, solo sostituito ai sensi della lettera b);
- f) tutte le operazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e), devono risultare gli atti della Stazione appaltante;
- g) in caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione è prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- h) tutta la documentazione deve essere presentata in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana; in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana restando a rischio dell'Operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione;
- i) in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della Documentazione amministrativa si applica il soccorso istruttorio di cui al Capo 14;
- l) le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera b), del Codice dei contratti;
- m) a far data dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, l'Offerta è irrevocabile e vincolante sotto ogni aspetto per l'Offerente, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice dei contratti, per il **periodo di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte**;
- n) nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante può chiedere agli Offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata nella richiesta;
- o) il mancato riscontro alla richiesta di cui alla lettera n) è considerato a tutti gli effetti come rinuncia dell'Offerente alla partecipazione alla gara.

13.2. Sottoscrizioni della documentazione amministrativa

Si osservano le seguenti formalità della documentazione:

- a) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà si intendono rese ai sensi rispettivamente degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, ivi compreso il DGUE di cui al punto 15.2 che, di norma e fatte salve particolari situazioni, assolve integralmente agli obblighi dichiarativi;
- b) l'eventuale documentazione prodotta in copia conforme deve essere sottoscritta dall'interessato in favore del quale è stato rilasciato l'originale o dal soggetto nell'interesse del quale è prodotta nel procedimento, con attestazione di conformità all'originale, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis del d.P.R. n. 445 del 2000;
- c) in caso di dichiarazioni unificate che coinvolgono o interessano più soggetti o persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, quali quelle relative ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, la sottoscrizione deve essere apposta:
 - dal rappresentante legale dell'Operatore economico se questi si avvale dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, dichiarando anche per tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti;
 - dal rappresentante legale dell'Operatore economico e singolarmente da tutti gli altri soggetti (persone fisiche) in carica, di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, coinvolti nella dichiarazione, con riferimento agli aspetti di propria pertinenza;
- d) il dichiarante allega agli atti di cui alla lettera a) e alla lettera b), copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- e) la documentazione prodotta in originale deve essere sottoscritta dai soggetti che l'hanno prodotta.

14. CAPO 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

14.1. Disciplina del soccorso istruttorio

14.1.1. Casi di ricorso al soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti. A tale scopo:

- a) l'irregolarità essenziale è sanabile se non costituisce una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta è finalizzata;
- b) la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa se consente di attestare l'esistenza di circostanze, condizioni e requisiti richiesti quale documentazione amministrativa, purché preesistenti, ovvero sussistenti al momento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte; di norma:
 - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** gara;
 - l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, purché non sia in dubbio la provenienza in capo all'Offerente;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni od elementi che, ancorché richiesti in fase di qualificazione, assumono rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice dei contratti, sono sanabili;
 - non possono essere rimediati o regolarizzati la presentazione di documenti falsi o le dichiarazioni mendaci o contenenti omissioni che oggettivamente costituiscono falsità.
- c) il soccorso istruttorio non è ammesso per una delle cause che la legge o il presente Documento qualificano esplicitamente o implicitamente come inderogabili.

14.1.2. Modalità del soccorso istruttorio

A completamento dei casi di cui al punto 14.1.1, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 14.1.3, gli Offerenti che:

- a) in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omessa la presentazione, sempre che i DGUE siano stati presentati con l'individuazione degli Operatori economici coinvolti;
 - hanno dichiarato condizioni imprecise, non strettamente pertinenti, insufficienti o equivoche;
 - hanno apposto una sottoscrizione diversa da quella ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati ma riconducibile ad un soggetto competente alla stessa;
- b) non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice dei contratti, con riferimento agli eventuali Offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) in caso di Forma aggregata:
 - hanno omesso le dichiarazioni di cui al punto 7.4, purché i requisiti ivi illustrati siano comunque posseduti e siano rispettati i contenuti minimi idonei a risalire all'oggetto delle stesse dichiarazioni e sia stato correttamente designato il mandatario o capogruppo;
 - non hanno indicato quote di partecipazione o le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire, da parte di ciascun Operatore economico raggruppato;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti

- di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le prestazioni da assumere;
- d) in caso di consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
 - e) in caso di avalimento nei casi e alle condizioni di cui al punto 8.2, lettere c) e d);
 - f) hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC ai sensi del punto 12.1 in misura insufficiente;
 - g) il soccorso istruttorio è ammesso solo se l'assenza delle cause di esclusione è dimostrata e i requisiti sono posseduti utilmente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, senza il concorso di ulteriori operatori economici o, per gli Offerenti in forma aggregata, senza la necessità di estromettere un singolo Operatore economico.

14.1.3 Modalità del soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, mediante interscambio di corrispondenza ai sensi del punto 2.2, nei casi di cui ai punti 14.1.1 e 14.1.2:

- a) la Stazione appaltante assegna all'Offerente il termine perentorio breve di 5 (cinque) giorni lavorativi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui ai punti 14.1.1 e 14.1.2, nei termini prescritti alla lettera a), comporta l'ammissione dell'Offerente; è escluso l'Offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
- c) non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze diverse da quelle di cui ai punti 14.1 e 14.2;
- e) la Stazione appaltante esclude l'Offerente:
 - che non risponde o risponde in modo non idoneo al soccorso istruttorio;
 - per il quale permangono le condizioni che hanno determinato il soccorso istruttorio che, in tal caso, diventano ostative alla partecipazione;
 - le cui risposte al soccorso istruttorio sono basati su condizioni delle quali non è provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione, ove questa sia richiesta esplicitamente;
 - le cui risposte al soccorso istruttorio costituiscono integrazioni oggettive o soggettive dell'Offerente;
- f) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'Offerta tecnica o all'Offerta economica.

14.2. Soccorso istruttorio informale

Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 14.1 la Stazione appaltante:

- a) può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta via telefono o posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) dell'Offerente ai sensi del punto 2.2, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della fase di ammissione ed esclusione degli Offerenti;
- b) la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale di cui alla lettera a), non comporta l'esclusione bensì, se del caso, l'attivazione del soccorso istruttorio di cui al punto 14.1;
- c) può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CAPO 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

15.1. Contenuto del plico all'esterno delle Buste delle offerte

15.1.1. Domanda di partecipazione

Non è richiesta una specifica o particolare domanda di partecipazione. La presentazione del DGUE di cui al punto 15.2 da parte dell'Offerente singolo o di tutti i DGUE da parte dei soggetti che compongono l'Offerente in Forma aggregata, correttamente compilati e sottoscritti, costituisce di per sé domanda di ammissione in quanto idonei ad esprimere la volontà di partecipazione alla procedura.

15.1.2. Documentazione richiesta

Ferma restando la raccomandazione di **evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, ridondanti, irrilevanti o superflue** ai fini del procedimento, compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti, la documentazione amministrativa per gli Operatori economici, da presentare con le modalità di cui al Capo 13, è costituita:

- a) dal DGUE di cui al punto 15.2, con il quale ciascun Operatore economico attesta:
 - la qualificazione giuridica di cui al Capo 5;
 - i requisiti generali e l'assenza di motivi di esclusione di cui al Capo 6;
 - il possesso dei requisiti di selezione e partecipazione di cui al Capo 7;
 - le condizioni di partecipazione in caso di Forma aggregata o con il coinvolgimento di altri Operatori economici (raggruppamenti, consorzi, G.E.I.E., contratti di rete, ausiliari);
 - le condizioni relative all'avvalimento di cui al Capo 8;
 - le condizioni relative al subappalto e agli eventuali subappaltatori di cui al Capo 9;
- b) dalla documentazione non ricompresa nel DGUE relativa ai seguenti adempimenti obbligatori:
 - la garanzia provvisoria di cui al Capo 10;
 - la documentazione di presa visione dei luoghi di cui al Capo 11;
 - l'attestazione di versamento del contributo all'ANAC di cui al punto 12.1;
 - il PASSOE acquisito presso il sistema AVCPASS di ANAC di cui al punto 12.2;
- c) dalla eventuale documentazione integrativa e accessoria di cui al punto 15.3.

15.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

15.2.1. Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, con particolare riferimento a quelle afferenti il Capo 6 e il Capo 7, sono riassunte, unificate e soddisfatte con la presentazione del DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante in formato editabile, purché correttamente compilato e, se del caso, integrato in base alle specificità dell'Offerente o dei singoli Operatori economici; ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice dei contratti:

- a) le dichiarazioni sono redatte sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante, in formato editabile e liberamente disponibile, che l'Operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se nel modello non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'Operatore economico medesimo;
- b) sono rilasciate con la sottoscrizione apposta con le modalità di cui al punto 13.2;
- c) devono essere presentate da tutti gli Operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari nonché dai subappaltatori indicati ai sensi del punto 9.2 e dell'articolo 105, comma 6, del Codice dei contratti, ognuno per quanto di propria competenza e con riferimento alle cause di esclusione di cui al Capo 6 e ai requisiti di elezione di cui al Capo 7 che lo riguardano;
- d) il DGUE deve riguardare un singolo Operatore economico, tra quelli di cui alla lettera c) e deve

ricomprendere tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, appartenenti o riconducibili allo stesso Operatore economico;

- e) l'eventuale documentazione integrativa di cui al punto 15.3 deve essere sottoscritta dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all'originale.

15.2.2. DGUE: Redazione e compilazione in base al contenuto di merito

Fermo restando che il DGUE deve essere presentato da ciascun Operatore economico in qualunque modo coinvolto nel procedimento, a seconda della sua natura giuridica (Professionista individuale, Associazione professionale, Società di persone, di capitali o cooperativa, Consorzio stabile, Consorzio di cooperative, G.E.I.E. o altro) e del ruolo svolto nel procedimento (Offerente, Ausiliario, Cedente o Affittante l'azienda o il ramo d'azienda, Consorziato designato dal Consorzio per l'esecuzione o che apporta i requisiti al Consorzio, Subappaltatore indicato nella terna, cooptato ecc.) come sommariamente descritto al punto 15.2.3, le singole parti del DGUE sono articolate in sequenza come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte II. Informazioni sull'Operatore economico.

Sezione A. Informazioni sull'Operatore economico,

riquadro dei righe relativi all'identificazione dell'Operatore economico, fino alla risposta alla domanda sulla «Forma di partecipazione», con le indicazioni alternative «SI» o «NO»:

--- tutti gli Operatori economici;

dal rigo relativo alla Forma di partecipazione, compresi i riquadri alle lettere a), b), c) e la tabella per la ripartizione delle categorie o delle quote di partecipazione, fino alla lettera d) esclusa:

--- tutti gli Offerenti in Forma aggregata di cui al punto 7.4, con le sole indicazioni di pertinenza del singolo Operatore economico componente della Forma aggregata;

rigo alla lettera d) e relativa tabella finale, con l'individuazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre e che sono designati per l'esecuzione o che apportano i requisiti:

--- Offerenti Consorzi di cooperative oppure Consorzi stabili di cui al punto 7.5.

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'Operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti,

--- tutti gli Operatori economici con indicazione nominativa di tutti soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti elencati al punto 6.1;

(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie con appositi allegati).

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento):

--- Offerenti che intendono ricorrere all'avvalimento ai sensi del Capo 8, con indicazione dei requisiti oggetto di avvalimento;

--- Consorzi stabili che ai avvalgono in gara dei requisiti dei consorziati diversi da quelli indicati per l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Codice dei contratti;

Sezione D. Informazioni sui subappaltatori:

--- Offerenti che intendono ricorrere al subappalto ai sensi del punto 9.2, con indicazione delle prestazioni che si intendono subappaltare e delle terne di subappaltatori designati.

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice dei contratti riportati al Capo 4)

Sezione A, Sezione B, Sezione C fino al numero 8) compreso, Sezione D:

--- tutti gli Operatori economici anche per conto di tutte le persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti elencate al punto 6.1 e riportate nella Parte II, Sezione B.

(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, di più soggetti coinvolti in conflitti di interesse, replicare i relativi delle Sezioni interessate oppure aggiungere le informazioni necessarie con appositi allegati).

Sezione C, numero 8) (protocollo di legalità o patto di integrità):

--- tutti gli Operatori economici.

Sezione C, numero 9) (dichiarazione di responsabilità):

--- tutti gli Offerenti.

Parte IV. Criteri di selezione

Sezione A. Requisiti di Idoneità, iscrizione alla C.C.I.A.A. richiesti al punto 7.1.1:

--- tutti gli Operatori economici organizzati in forma di società;

Requisiti di idoneità, iscrizione agli Ordini professionali pertinenti richiesta al punto 7.1.2:

--- tutti gli Operatori economici.

Sezione B. Requisiti di Capacità economica e finanziaria richiesti al punto 7.2:

--- tutti gli Offerenti che apportano i requisiti di capacità economica e finanziaria;

--- Operatori economici ausiliari per i requisiti di capacità economica e finanziaria che sono oggetto di avvalimento;

--- Consorziati ausiliari che apportano i requisiti al Consorzio stabile ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Codice dei contratti, diversi da quelli designati per l'esecuzione.

Sezione C. Requisiti di Capacità tecniche e professionali, richiesti al punto da 7.3.1 a 7.3.7:

--- tutti gli Offerenti che apportano i requisiti di capacità tecniche e professionali;

--- Operatori economici ausiliari se i requisiti di capacità tecniche e professionali sono oggetto di avvalimento;

--- Consorziati ausiliari che apportano i requisiti al Consorzio stabile ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Codice dei contratti, diversi da quelli designati per l'esecuzione.

Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità di cui al punto 7.3.8:

--- tutti gli Offerenti che ne sono in possesso;

--- Operatori economici ausiliari se i sistemi di qualità sono oggetto di avvalimento.

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Tutti gli Operatori economici in relazione al proprio DGUE da presentare.

15.2.3. DGUE: Redazione e compilazione in base ai diversi Operatori economici

Fermo restando che uno stesso Operatore economico potrebbe rientrare in più fattispecie tra quelle elencate nel seguito e, in tal caso, le informazioni da fornire si cumulano in base alle diverse condizioni, di norma le parti del DGUE da redigere e compilare sono di pertinenza dei seguenti soggetti:

a) Operatori economici in qualunque modo coinvolti:

--- Parte II, Sezione A, fino al rigo fino alla risposta alla domanda sulla «Forma di partecipazione», con le indicazioni alternative «SI» o «NO»;

--- Parte II, Sezione B:

--- Parte III, Sezione A, Sezione B, Sezione C, Sezione D fino al numero 8) compreso;

--- Parte IV, Sezione A, numero 1) solo se costituiti come società;

--- Parte IV, Sezione A, numero 2);

--- Parte VI, con le sottoscrizioni di cui al punto 15.2.4;

b) Offerenti in qualunque forma:

--- Parte IV, Sezione B, Sezione C, Sezione D compreso il numero 9);

c) Offerenti in Forma aggregata di cui ai punti 5.2.1, 5.2.2 e 7.4:

--- Parte II, Sezione A, a partire dal rigo «L'Operatore economico partecipa alla procedura insieme ad altri?», compresi i rigi alle lettere a), b) e c), fino alla Tabella con l'indicazione dei requisiti apportati alla Forma aggregata dall'Offerente («chi ha fatto cosa») e le prestazioni o quote di prestazioni che saranno eseguite dall'Offerente nella Forma aggregata («chi farà cosa»);

d) Consorzi stabili e consorzi di cooperative di cui di cui ai punti 5.2.3 e 7.5:

--- Parte II, Sezione A, lettera d) compresa la tabella finale con l'elenco dei consorziati indicati per l'esecuzione e per i quali il consorzio concorre e, solo per i consorzi stabili, con l'elenco dei consorziati che apportano i requisiti mancanti al consorzio se non già indicati come esecutori;

e) Offerenti che ricorrono all'avvalimento di cui al Capo 8;

--- Parte II, Sezione C, con l'individuazione dell'Operatore economico o degli Operatori economici ausiliari; deve essere compilata dall'Operatore economico Offerente che si avvale dell'ausiliario se l'avvalimento è fatto a favore del singolo Operatore economico, deve essere compilata dal mandatario o capogruppo se l'avvalimento è fatto a favore dell'Offerente in Forma aggregata; in caso di più Operatori economici ausiliari replicare la Sezione;

f) Offerenti che ricorrono al subappalto di cui al 9.2:

- Parte II, Sezione D, con l'indicazione delle prestazioni che intendono subappaltare e la terna dei subappaltatori relativi alle prestazioni da subappaltare;
- g) Operatori economici ausiliari di cui all'articolo 89 del Codice di contratti e al Capo 8 (compresi i consorziati di consorzi stabili che apportano i requisiti in gara al consorzio ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Codice dei contratti):
 - Parte IV, Sezione B, Sezione C e Sezione D, limitatamente ai requisiti oggetto di avalimento.
- h) subappaltatori di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice di contratti e al punto 9.2, indicati dall'Offerente: come per la lettera a), ma limitatamente ai requisiti di cui alla Parte IV, Sezione A, se del caso, e Sezione C, numero 6, se del caso.

15.2.4. Soggetti che devono presentare e sottoscrivere il DGUE

Nella compilazione del DGUE, richiamate e ribadite le definizioni distinte di Operatore economico e di Offerente di cui rispettivamente al punto 1.2.2, lettera d) e lettera e), e istruzioni di cui ai punti 15.2.2 e 15.2.3 sono sia alternative che complementari tra di loro; le prime sviluppate secondo la sequenza della composizione del DGUE e le seconde secondo la sequenza relativa alla tipologia e al ruolo dei singoli Operatori economici. A tale scopo:

- a) Ogni Operatore economico, ad opera della persona fisica che ne ha adeguata rappresentanza legale e poteri contrattuali, deve:
 - redigere e sottoscrivere la propria Documentazione amministrativa e il proprio DGUE, per quanto di sua pertinenza, con riferimento all'assenza o la presenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione;
 - procurarsi e sottoscrivere il proprio PASSOE;
- b) relativamente alle cause di esclusione aventi natura personale soggettiva di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, in quanto riferibili a persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, e in carica oppure cessate dalla carica nell'anno antecedente, nonché alle cause di esclusione aventi natura soggettiva di cui all'articolo 80, comma 5, lettere c), d), e), g), l) ed m), individuate al Capo 4 del presente Documento, le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte:
 - da tutte le persone fisiche coinvolte o interessate;
 - dal legale rappresentante di cui alla precedente lettera a), in nome e per conto dei terzi interessati, solo se ne assume la responsabilità ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000;
- c) le condizioni di cui alle lettere a) e b) trovano applicazione anche con riferimento al DGUE, il quale contiene dichiarazioni di pertinenza e competenza imputabili:
 - all'Operatore economico Offerente quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA);
 - all'Operatore economico quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA), diverso dall'Offerente (ad esempio: consorziato, ausiliario, cooptato, cedente o affittante l'azienda, subappaltatore);
 - alle persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, elencate al punto 6.1, appartenenti a ciascuno degli Operatori economici citati in precedenza.

15.2.5. Utilizzo del DGUE

Si raccomanda di utilizzare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante in quanto:

- a) se l'Operatore economico utilizza il DGUE nella modalità digitale disponibile alla pagina web <https://ec.europa.eu/tools/espd>, oppure disponibile su un'altra qualsiasi altra piattaforma telematica, questi deve essere convertito in formato PDF e trova applicazione la successiva lettera c);
- b) se l'operatore economico utilizza il DGUE in forma cartacea, secondo il modello di cui all'allegato 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 15 gennaio 2016 oppure allegato della Circolare ministeriale n. 3 del 18 luglio 2016 trova applicazione la successiva lettera c);
- c) considerato che i modelli di DGUE di cui alle lettere a) e b) sono largamente incompleti e non prevedono diversi motivi di esclusione imposti dalla legislazione italiana né prevedono informazioni essenziali, adempimenti e requisiti che invece la normativa italiana impone come obbligatori, l'Operatore economico è tenuto obbligatoriamente a compilare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante in forma editabile con tutte le informazioni, indicazioni e dichiarazioni, almeno per quanto non già dichiarato esaustivamente e con completezza, nei modelli di cui alle lettere a) o b);

- d) l'omissione di quanto previsto alla lettera c) costringe la Stazione appaltante ad attivare sub-procedimenti di soccorso istruttorio con aggravii e rischi per l'Offerente nonché, nei casi più gravi di esclusione dell'Offerente;
- e) la Stazione appaltante disapplica il comunicato del Ministero delle infrastrutture del 30 aprile 2018, per cui non è richiesto il DGUE riprodotto su CD o chiavetta USB essendo sufficiente quanto previsto alla lettera c), con le pertinenti sottoscrizioni.

15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

Le dichiarazioni e la documentazione devono essere integrate e corredate di quanto necessario, al fine della corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni dell'Operatore economico, che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE quali, a titolo di esempio indicativo e non esaustivo:

- a) provvedimenti giurisdizionali di natura penale, provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato, emessi dall'autorità giudiziaria, a dimostrazione della non rilevanza di eventuali condanne;
- b) atti formali di contestazione:
 - di addebiti di imposte o contributi, eventualmente corredate dai provvedimenti di esito delle domande di rateizzazione o di ravvedimento, ove ammessi;
 - di negligenza, di gravi errori professionali e risoluzioni contrattuali, con le eventuali controdeduzioni, la corrispondenza rilevante, i procedimenti processuali in corso o conclusi con sentenza, lodo o divenuti definitivi per inoppugnabilità;
- c) provvedimenti di risoluzione contrattuale o di irrogazione di sanzioni divenuti inoppugnabili;
- d) atti o provvedimenti di dissociazione dalle condotte:
 - penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente;
 - ostative e di self cleaning nei confronti dell'Operatore economico e dei suoi soggetti elencati al punto 6.1, ove ammessi dall'articolo 80, comma 7, del Codice dei contratti;
- e) in caso di avvalimento:
 - l'elenco dei mezzi e delle risorse che l'ausiliario mette a disposizione dell'Offerente;
 - i contratti di avvalimento, in originale o copia autentica;
- f) gli eventuali contratti di affitto o di cessione di azienda o di ramo d'azienda, gli atti di fusione o di trasformazione;
- g) atti di mandato collettivo irrevocabile o di costituzione, per Offerenti in Forma aggregata già costituiti formalmente;
- h) atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei certificati camerali o in altri pubblici registri, quali:
 - atti di modifica di uno o più soggetti di cui all'articolo 80, comma 3;
 - atti di conferimento di procure;
- i) estremi del provvedimento del giudice competente che dispone:
 - l'ammissione al concordato e autorizza la partecipazione alle gare per gli Operatori economici ammessi al concordato con continuità aziendale dell'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - nomina dell'amministratore giudiziario in caso di sequestro di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001;
- l) altra documentazione che l'Operatore economico ritiene necessaria a chiarire la propria posizione che, per la particolarità della fattispecie, non sia prevista nel DGUE.

16. CAPO 16. CONTENUTO DELLE BUSTA DELL'OFFERTA TECNICA

16.1. Contenuto materiale e di merito

La busta dell'Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi di cui al punto 18.1, suddivisi in sub-elementi. Con riferimento ai predetti elementi di valutazione l'Offerta tecnica è costituita come descritto nel seguito:

a) quanto all'elemento **numero 1**:

- una documentazione grafica (per grafica si intende elaborazione con disegni tecnici, con fotografie, con fotorendering o ogni altra tipologia di rappresentazione per immagine ritenuta utile dall'Offerente, anche combinate tra di loro), **di un intervento analogo** a quello oggetto delle prestazioni in gara, che l'Offerente ritenga maggiormente significativo per contenuto, qualità e affidabilità progettuale, sotto i diversi profili dei sub-elementi che lo compongono;
- la progettazione relativa all'intervento illustrato deve essere stata fatta dall'Offerente (o da un professionista con Rapporto diretto con l'Offerente) e, in caso di Offerente in Forma aggregata, dal mandatario o capogruppo;
- la progettazione deve essere stata svolta dall'Offerente in misura prevalente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi diversi non appartenenti all'Offerente nella sua configurazione in fase della presente gara;
- i contenuti di natura professionale e multidisciplinare indicati ai fini della valutazione del presente elemento sono quelli relativi al progetto presentato, anche con un elenco delle professionalità a suo tempo partecipanti e del loro grado di coinvolgimento;
- il progetto illustrato non è necessariamente un servizio dichiarato ai fini del possesso dei requisiti di cui al punto 7.3.1 o 7.3.2;
- il progetto illustrato deve essere stato redatto nei 10 (dieci) anni antecedenti la data del presente Documento;
- il progetto è corredato da una relazione descrittiva dell'intervento che illustri le rappresentazioni grafiche, a titolo di spiegazione e approfondimento, con l'indicazione degli aspetti che seguono;
- i contenuti valorizzati nel progetto sotto il profilo ingegneristico con particolare riguardo alle componenti tecniche dell'intervento;
- l'analogia con gli interventi oggetto della prestazione, costituita dalla riconducibilità oggettiva all'intervento così come previsto nella documentazione tecnica di cui al punto 2.1.2, alla Classificazione di cui al punto 3.2 o altra analogia significativa per contenuto;
- il livello o, se più di uno, i livelli di progettazione svolti, se è stato prestato anche il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- se sono stati prestati anche il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e la direzione dei lavori;
- la presenza di eventuali aspetti multidisciplinari intervenuti nella progettazione;
- l'indicazione dei professionisti che hanno partecipato alla progettazione e del loro livello di responsabilità (secondo il principio di «chi ha fatto cosa»);
- il progetto illustrato e le relative informazioni non possono essere oggetto di avalimento;

b) quanto all'elemento **numero 2**: una relazione descrittiva recante le modalità con le quali intende affrontare e svolgere le diverse prestazioni da affidare e i diversi adempimenti che le caratterizzano, anche con riferimento ai rapporti con la Stazione appaltante e la previsione, a livello progettuale, delle misure poste in atto e la continuità delle attività coinvolte;

c) quanto all'elemento **numero 3**: una relazione descrittiva recante:

- i profili professionali e curricolari dei soggetti (persone fisiche) che si intendono impiegare nello svolgimento dei servizi, il loro grado o livello di impiego e di impegno nei servizi da affidare, purché siano nella disponibilità dell'Offerente, con riferimento alle professionalità delle quali è richiesta obbligatoriamente la presenza e dichiarate nella documentazione amministrativa;
- come al punto precedente ma con riferimento alle eventuali professionalità complementari o

- multidisciplinari che possono arricchire la prestazione e meglio garantirne i risultati;
- le dotazioni strumentali, sia hardware che software nonché le modalità della loro implementazione nell'esecuzione del servizio;
 - i contenuti ai fini della valutazione del presente elemento sono quelli attualmente disponibili in capo all'Offerente e che lo stesso si impegna ad utilizzare nella prestazione dei servizi da aggiudicare;
- d) quanto all'elemento **numero 4**: una relazione descrittiva recante le modalità di applicazione dei criteri ambientali previsti da tale elemento, compresa la gestione delle terre e delle acque e la riambientalizzazione, anche con riferimento ai mezzi per garantirne l'osservanza da parte del futuro esecutore;
- e) il contenuto delle relazioni descrittive di cui alle lettere precedenti è lasciato all'autonomia professionale dell'Offerente, il quale deve descrivere con dettaglio e completezza, ma nello stesso tempo **con sinteticità**, gli aspetti rilevanti degli elementi e sub-elementi che compongono l'offerta tecnica; il miglior rapporto tra completezza e sinteticità influisce sulle valutazioni di cui al punto 18.1.3, lettera c);
- f) l'offerta tecnica deve essere contenuta nei seguenti limiti indicativi:
- 1) quanto all'elemento **numero 1**:
 - per la documentazione grafica, elaborati in numero massimo di 3 (tre) schede in formato A2, oppure 9 (nove) schede formato A4, ovvero formati intermedi analoghi per dimensioni;
 - per la relazione descrittiva dell'intervento, un numero massimo di 3 (tre) cartelle;
 - 2) quanto all'elemento **numero 2**: relazione tecnica illustrativa in numero massimo di 10 (dieci) cartelle, eventualmente integrata da limitate rappresentazioni grafiche, un numero massimo di 1 (una) scheda in formato A3, oppure 2 (due) formato A4;
 - 3) quanto all'elemento **numero 3**: relazione tecnica illustrativa e curriculum dei professionisti che si intendono valorizzare, in numero massimo di 20 (dieci) cartelle, eventualmente integrata da limitate rappresentazioni grafiche, un numero massimo di 1 (una) scheda in formato A3, oppure 2 (due) formato A4;
 - 4) quanto all'elemento **numero 4**: relazione tecnica illustrativa in numero massimo di 10 (dieci) cartelle, eventualmente integrata da limitate rappresentazioni grafiche, un numero massimo di 1 (una) scheda in formato A3, oppure 2 (due) formato A4;
- g) le relazioni devono essere omogenee e all'interno di esse si devono individuare con immediatezza i contenuti con riferimento agli elementi e sub-elementi dell'Offerta tecnica di cui al punto 18.1;
- g) il numero delle schede e delle cartelle di cui alla lettera e) può essere distribuito tra i vari elementi secondo la sensibilità dell'Offerente e costituisce forte raccomandazione di elevato significato funzionale alla celerità del procedimento, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'**Offerta tecnica**; il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione ma è valutato negativamente nell'ambito dell'attribuzione dei punteggi ai sensi del punto 18.1.3, lettera c);
- i) all'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui al punto 23.1.3.

16.2. Formalità e condizioni dell'Offerta tecnica

Nella formazione dell'Offerta tecnica devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) in merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:
- gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dall'Offerente su ogni scheda;
 - le relazioni devono essere sottoscritte dall'Offerente su ogni foglio; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è la numerazione di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina;
 - le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
- b) per "cartelle" si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio su una sola facciata (quindi corrispondono alle "pagine" e non ai "fogli"), in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, con le seguenti precisazioni:

- possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
- non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegati alle relazioni;
- c) dall'**Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione**, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'**Offerta Economica** di cui al Capo 17;
- d) l'**Offerta Tecnica** non può:
 - comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
 - contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo;
 - in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
 - comportare varianti, ma solo miglioramenti in quanto, ai sensi dell'articolo 95, comma 14, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante non le ammette;
 - comportare condizioni che comportino l'acquisizione di nuovi atti di assenso o in violazione delle prescrizioni imposte con gli atti di assenso acquisiti sul progetto definitivo o nell'ambito della V.I.A. di cui al punto 2.1.2, lettera e);
- e) se l'**Offerta Tecnica**, a giudizio dell'Offerente, contiene in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni, fermo restando quanto previsto al punto 25.3.2; dichiarazioni generiche, apodittiche o di stile non hanno rilievo e sono considerate come inesistenti;
- f) la sottoscrizione dell'Offerta tecnica deve essere fatta dall'Offerente mediante la firma dei soggetti di cui al punto 13.1, lettera d).

17. CAPO 17. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA ECONOMICA

17.1 Offerta di prezzo

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base di gara di cui al punto 3.1; deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione già presentata, con le seguenti precisazioni:

- a) il ribasso è indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- b) l'offerta **non** deve essere corredata dall'indicazione dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali e dei costi della manodopera, quale componente interna dell'offerta, trattandosi di prestazione di natura prevalentemente intellettuale, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice;
- c) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti**: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice:
 - la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli Operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
 - deve contenere l'impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia già stato presentato separatamente nell'ambito della documentazione amministrativa.

17.2. Offerta di tempo

La Stazione appaltante non applica l'articolo 95, comma 6, lettera g), del Codice dei contratti, pertanto non è richiesta offerta di riduzione sul tempo di esecuzione delle prestazioni.

18. CAPO 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 6, del Codice dei contratti, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al presente Capo con le specificazioni previste per ciascuno, così sintetizzati:

Elementi e macroelementi	riferimento	peso
Offerta tecnica	Punto 18.1	85
Offerta economica: ribasso del prezzo	Punto 17.1	15
	Totale	100

18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica**18.1.1. Elementi di valutazione**

Gli elementi di valutazione, suddivisi in sub-elementi, con i rispettivi pesi e sub-pesi, sono i seguenti:

n.	Elementi (e sub-elementi)	sub-pesi	pesi
1.	Professionalità e adeguatezza tecnica		20
	l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:		
1.a	Rilevanza del progetto rispetto agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista tecnico, funzionale e ambientale	08	
1.b	Grado di pertinenza, analogia e omogeneità dell'intervento progettato e dei servizi eseguiti per lo stesso, rispetto all'intervento in oggetto	07	
1.c	Livello di multidisciplinarietà espressa dall'intervento	05	
2.	Caratteristiche metodologiche dell'offerta - Modalità di esecuzione del servizio		25
	l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:		
2.a	tematiche che caratterizzano i servizi e perseguimento degli obiettivi, efficacia della descrizione e della metodologia di approccio.....	05	
2.b	efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche dell'intervento da progettare e dei vincoli correlati	03	
2.c	efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento all'articolazione temporale delle varie fasi	04	
2.d	soluzioni e misure per la facilitazione della percezione, conoscenza e pubblicità del progetto e per il futuro affidamento dei relativi lavori	05	
2.e	Elementi di cui ai punti 2.a, 2.b, 2.c e 2.d) per la direzione lavori	05	
2.f	Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA/IAF 34	01	
2.g	Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 14001:2015 nel settore EA/IAF 34 oppure delle misure di gestione ambientale conformi al sistema EMAS	01	
2.h	Possesso dei certificati di conformità sistemi di gestione di cui al punto 7.3.6 (Salute e sicurezza dei lavoratori OHSAS 18001:2007, Etica e responsabilità Sociale SA8000, Anticorruzione ISO 37001:2016)	01	

3.	Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali		30
	l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:		
3.a	Coerenza del gruppo di lavoro con l'obiettivo della progettazione anche in relazione alla presenza di risorse specialistiche per singoli ambiti	08	
3.b	Integrazioni del gruppo di lavoro con professionalità ulteriori anche multidisciplinari per migliorare gli obiettivi progettuali	04	
3.d	Coerenza del gruppo di lavoro con l'obiettivo della direzione lavori anche in relazione alla presenza di risorse specialistiche per singoli ambiti	08	
3.e	Integrazioni del gruppo di lavoro con professionalità ulteriori anche multidisciplinari per migliorare gli obiettivi di direzione lavori	04	
3.f	Efficacia, funzionalità e innovazione delle dotazioni strumentali nello svolgimento dei servizi.....	06	
4.	Miglioramenti connessi ai criteri ambientali		10
	l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:		
4.a	Miglioramento delle movimentazioni delle terre e dei materiali inerti ...	05	
4.b	Misure per l'osservanza dei criteri ambientali in fase di direzione lavori	05	
	SOMMA dei pesi dell'Offerta tecnica		85

18.1.2. Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica

La valutazione dell'Offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al punto 18.1.1, in base alla documentazione che costituisce l'Offerta Tecnica contenuta nella busta di cui al Capo 16, ed è basata sui seguenti criteri:

a) quanto all'elemento **numero 1**:

- 1.a) le migliori soluzioni tecnologiche e costruttive sotto il profilo della tecnica e dei calcoli ingegneristici, anche sotto il profilo dell'innovazione e dell'efficienza dei livelli prestazionali e degli aspetti ambientali, che appaiono maggiormente rispondenti agli obiettivi della Stazione appaltante perseguiti col progetto definitivo posto a base di gara ovvero le più apprezzabili soluzioni tecniche e ingegneristiche espresse dal progetto, con gli eventuali riflessi più o meno esportabili nell'intervento oggetto del presente affidamento;
- 1.b) il maggior grado di pertinenza, analogia e omogeneità rispetto all'intervento oggetto delle prestazioni, ovvero la miglior aderenza oggettiva all'intervento oggetto del presente procedimento, anche con riferimento prioritario ma non esclusivo alle categorie di cui al punto 3.2 e alle singole prestazioni, privilegiando in via graduata l'espletamento di tutte le prestazioni tecniche, poi tutti i livelli di progettazione, quindi il livello di progettazione di maggior dettaglio, a seguire il coordinamento per la sicurezza, la direzione dei lavori e altre prestazioni minori;
- 1.c) il maggior livello di multidisciplinarietà dell'intervento progettato, nel senso del maggior e più coerente concorso di professionisti anche diversi da quelli minimi obbligatori secondo le specifiche competenze prestate nell'intervento progettato e del concorso e coordinamento tra gli stessi;

b) quanto all'elemento **numero 2**:

- 2.a) individuazione delle tematiche e problematiche, autonomamente selezionate e identificate dall'Offerente in base alle proprie conoscenze tecniche, scientifiche e professionali, senza vincoli specifici, fatti salvi i vincoli inderogabili imposti dalla normativa applicabile; saranno privilegiate in via graduate la pertinenza, la precisione, la esaustività e l'efficacia della descrizione delle predette tematiche e problematiche;
- 2.b) Efficacia delle azioni e soluzioni proposte autonomamente dall'Offerente, in relazione alle problematiche specifiche di cui al precedente sub-elemento 2.a), tenendo conto in via prioritaria dei vincoli inderogabili di cui allo stesso sub-elemento punto 2.a), nonché dei vincoli correlati, quali la mobilità esterna, i vincoli geologici e idrogeologici, di prevenzione dei sinistri ecc;

- saranno privilegiate in via graduata l'efficacia e la più efficiente metodologia di approccio e di soluzione delle predette problematiche;
- 2.c) la più efficace metodologia di svolgimento dell'incarico anche con riferimento all'articolazione temporale delle prestazioni secondo le diverse fasi, anche con riferimento alla più efficiente articolazione dell'intervento da prevedere nella fase di futura realizzazione;
 - 2.d) le più efficaci misure e gli adempimenti maggiormente efficienti da porre in atto nella progettazione che consentono la diffusione e la conoscenza delle prestazioni man mano che si sviluppano, sia con riferimento alla fase di progettazione vera e propria che con riferimento alla futura fase esecutiva, con particolare riferimento alla facilità di comprensione e possibilità di evitare quesiti e sopralluoghi ai futuri potenziali offerenti nella gara di affidamento dei lavori;
 - 2.e) gli stessi criteri di esposizione e composizione, in quanto compatibili, previsti per i precedenti sub-elementi 2.a), 2.b), 2.c) e 2.d), ma con riferimento ai servizi di direzione dei lavori e alle prestazioni connesse a questi ultimi;
 - 2.f) le condizioni devono riferirsi al settore EA/IAF 34 e con scopo pertinente; devono essere attestate secondo le norme europee e attestate da organismi accreditati riconosciuti e che hanno sottoscritto gli accordi multilaterali pertinenti; trattandosi di valutazione nell'ambito dell'Offerta tecnica non sono surrogabili, qualora mancanti, da altre prove documentali di misure equivalenti o da avalimento mediante operatori economici ausiliari; in caso di Offerente in Forma aggregata è sufficiente, ai fini della valutazione, il possesso da parte dell'Operatore economico mandatario o capogruppo;
 - 2.g) le medesime condizioni di cui al sub-elemento 2.f);
 - 2.h) le condizioni di cui ai diversi ambiti e sistemi del sub-elemento di valutazione devono essere rilasciate allo scopo pertinente; devono essere attestate secondo le norme europee e attestate da organismi accreditati riconosciuti e che hanno sottoscritto gli accordi multilaterali pertinenti; trattandosi di valutazione nell'ambito dell'Offerta tecnica non sono surrogabili, qualora mancanti, da altre prove documentali di misure equivalenti o da avalimento mediante operatori economici ausiliari; in caso di Offerente in Forma aggregata è sufficiente, ai fini della valutazione, il possesso da parte dell'Operatore economico mandatario o capogruppo;
- c) quanto all'elemento **numero 3**:
- 3.a) il più adeguato staff tecnico o gruppo di lavoro messo a disposizione per l'esecuzione della **progettazione** e delle prestazioni a questa connesse, in termini di efficienza e qualità, con riferimento alla professionalità dei componenti dello stesso staff, alla coerenza con gli obiettivi progettuali, alla gestione della qualità, alle capacità ed esperienza specifica nelle prestazioni analoghe a quelle oggetto dell'incarico o connesse con esso; tali aspetti possono emergere dalla presentazione di un curriculum sintetico dei tecnici dei quali è previsto l'impiego, con riferimento allo staff tecnico indispensabile richiesto dagli atti di gara;
 - 3.b) i medesimi criteri di cui al sub-elemento 3.a), ma con riferimento ai componenti dello staff tecnico eccedenti il minimo indispensabile di cui al medesimo sub-elemento 3.a), ovvero alle professionalità, anche diverse da quelle di cui allo stesso sub-elemento 3.a), che sono coinvolte nella **progettazione**, anche sotto il profilo multidisciplinare, ai fini di dare una prestazione il più completa, affidabile e di elevato contenuto professionale possibile;
 - 3.c) il più adeguato staff tecnico o gruppo di lavoro messo a disposizione per l'esecuzione della **direzione dei lavori** e delle prestazioni a questa connesse, in termini di efficienza e qualità, con riferimento alla professionalità dei componenti dello stesso staff, alla coerenza con gli obiettivi progettuali, alla gestione della qualità, alle capacità ed esperienza specifica nelle prestazioni analoghe a quelle oggetto dell'incarico o connesse con esso; tali aspetti possono emergere dalla presentazione di un curriculum sintetico dei tecnici dei quali è previsto l'impiego, con riferimento allo staff tecnico indispensabile richiesto dagli atti di gara;
 - 3.d) i medesimi criteri di cui al sub-elemento 3.c), ma con riferimento ai componenti dello staff tecnico eccedenti il minimo indispensabile di cui al medesimo sub-elemento 3.c), ovvero alle professionalità, anche diverse da quelle di cui allo stesso sub-elemento 3.c), che sono coinvolte nella **direzione dei lavori** e prestazioni connesse in affidamento, anche sotto il profilo multidisciplinare, ai fini di dare una prestazione il più completa, affidabile e di elevato contenuto professionale possibile;

- 3.e) la più adeguata dotazione strumentale da impiegare nello svolgimento del servizio, sia hardware che software, con apprezzamento di interconnessioni dirette con la Stazione appaltante e con altri soggetti coinvolti (verificatori, collaudatori, futuro esecutore ecc.), di formati aperti, di facile reperibilità e liberamente editabili, privilegiando l'uso del BIM (Building Information Modelling) e la predisposizione, finalizzata alla futura esecuzione, delle metodologie di WBS (Work breakdown structure) e WBE (Work Breakdown Element);
- d) quanto all'elemento **numero 4**:
- 4.a) le più adeguate ed efficienti misure di miglioramento dei piani di scavo e di riporto, dei movimenti dei materiali (terre, ghiaie e sabbie) da allontanare, recuperare o riutilizzare, per la minimizzazione del traffico dedicato ai trasporti, degli eventuali stoccaggi provvisori, delle destinazioni finali, con la relativa riduzione degli spostamenti e dei consumi;
- 4.b) i più adeguati ed efficaci metodi da imporre al futuro esecutore per gli adempimenti di misure di carattere ambientale e di mitigazione degli impatti in fase esecutiva, nonché i più adeguati sistemi, da dotare in fase di direzione dei lavori, per vigilare e controllare i predetti adempimenti e obbligazioni del futuro esecutore dei lavori e prevenirne l'omissione o la riduzione qualitativa.

18.1.3. Principi generali a presidio della valutazione dell'Offerta Tecnica

I criteri di cui ai punti 18.1.1 e 18.1.2, sono integrati dalle seguenti condizioni ad applicazione generale:

- a) la valutazione tende a privilegiare le Offerte tecniche:
- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti al punto 18.1.1;
 - maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
 - maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche degli elementi dell'Offerta tecnica;
- b) ai fini dell'attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell'**Offerta tecnica** che:
- sono la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, senza alcun contributo apportato dall'autonomia delle conoscenze dell'Offerente;
 - non sono riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui al punto 18.1.1, a prescindere dal loro valore intrinseco;
- c) nella valutazione sono privilegiate, in via subordinata ai criteri descritti in precedenza, le Offerte tecniche che costituiscono un buon rapporto tra sintesi e chiarezza e completezza della rappresentazione, nel senso che influiscono sulla riduzione o l'affievolimento della eventuale valutazione positiva le rappresentazioni descrittive prolisse, inutilmente ripetitive di concetti, la cui lunghezza sia idonea a intralciare o rallentare i lavori della Commissione giudicatrice senza che contribuiscano a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione; al contrario la combinazione tra la sintesi e la chiarezza e completezza della rappresentazione concorre alla preferenza nella valutazione, quando rende i lavori della Commissione giudicatrice maggiormente spediti e, nel medesimo tempo, maggiormente ponderati e consapevoli.

18.2. Attribuzione dei punteggi agli elementi dell'Offerta tecnica

18.2.1. Valutazione dell'Offerta tecnica

L'attribuzione dei punteggi avviene con le seguenti modalità:

- a) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del «**confronto a coppie**» di cui ai paragrafi V e VI, punto 1, delle Linee guida n. 2 di ANAC, per quanto non diversamente disposto dal presente punto 18.2, confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, singolarmente per sub-elemento di valutazione, attribuendo a ciascun confronto uno dei seguenti valori:
- 6 in caso di preferenza massima,
 - 5 in caso di preferenza grande,
 - 4 in caso di preferenza media,
 - 3 in caso di preferenza piccola,
 - 2 in caso di preferenza minima;
 - in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto;

- b) in parziale scostamento dalle Linee guida di ANAC, se il numero delle offerte ammesse:
- è inferiore a 4 (quattro), al fine di evitare effetti distorsivi e non coerenti del confronto a coppie tipici dei casi di offerte in numero limitato;
 - è superiore a 25 (venticinque), ai fini della celerità del procedimento e della miglior ponderazione nella valutazione delle offerte tecniche, che sarebbe attenuata e resa meno genuina dall'eccessivo numero di comparazioni nel caso di applicazione del confronto a coppie (circa 2.880),
- in luogo del confronto a coppie di cui alla lettera a), a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Esempio di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- c) per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

dove:	$C(a)_i = P_i / P_{max}$
C(a)_i	è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte;

- d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto al punto 18.1.1; a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dalla somma dei punteggi già attribuiti ai sub-elementi che lo compongono;
- e) se in relazione ad un elemento nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto al punto 18.1.1, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento (cosiddetta riparametrazione di primo livello).
- f) fermo restando che i punteggi di cui alla presente lettera f) concorrono alla riparametrazione di primo livello di cui alla lettera e), in parziale deroga alle lettere precedenti:
- ai sub-elementi 2.f) e 2.g) è attribuito il relativo punteggio mediante accertamento della presenza o assenza delle pertinenti condizioni, senza altra graduazione;
 - al sub-elemento 2.h) è attribuito il relativo punteggio mediante accertamento della presenza o assenza delle pertinenti condizioni, nella misura di 1/3 (un terzo) di punto per ciascuno degli ambiti certificati, senza altra interpolazione o graduazione.

18.2.2. Punteggio complessivo dell'Offerta Tecnica

- a) è prevista una soglia di sbarramento escludente relativamente all'Offerta tecnica pari a un punteggio assoluto complessivo di 40 (quaranta); le Offerte tecniche che non superano la predetta soglia non accedono all'apertura dell'Offerta economica e sono estromesse dal procedimento di gara;
- b) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera Offerta tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta tecnica, non è effettuata alcun'altra riparametrazione, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto i punteggi dell'Offerta tecnica restano quelli risultanti dalla somma dei punteggi dei singoli elementi;

18.3. Valutazione e attribuzione dei punteggi all'Offerta economica

L'elemento prezzo, costituito dal ribasso percentuale unico sul corrispettivo di cui al punto 3.1:

- a) espresso con le modalità di cui al punto 17.1;
- b) è valutato attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come segue:
 - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - nel calcolo i ribassi sono rettificati utilizzando il parametro correttivo «X» nella misura di 0,80;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula bilineare:

dove:	per $R_i \leq R_{media}$ $C_i = 0,80 \times R_i / R_{media}$ per $R_i > R_{media}$ $C_i = 0,80 + (1,00 - 0,80) \times [(R_i - R_{media}) / (R_{max} - R_{media})]$
C_i	è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno;
R_i	è il ribasso offerto dal singolo concorrente;
R_{media}	è la media aritmetica dei valori delle offerte (di ribassi sul prezzo) ammesse;
R_{max}	è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutte le offerte ammesse.

18.4. Valutazione e attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria

Alla conclusione della seduta:

- a) a ciascuna offerta è attribuito il punteggio complessivo ottenuto sommando al punteggio ottenuto dall'Offerta tecnica di cui al punto 18.2.2 il punteggio ottenuto dall'Offerta di prezzo di cui al punto 18.3;
- b) sulla base di tale punteggio complessivo è formata la graduatoria provvisoria.

19. CAPO 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

19.1. Ammissione

19.1.1. Disciplina generale delle sedute

Lo svolgimento delle sedute avviene con le seguenti modalità:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli sub-procedimenti, di quanto previsto nel seguito;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute, il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più Operatori economici in relazione:
 - ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
 - ad analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la loro conservazione, integrità e la non manomissione;
- c) si svolgono sempre in seduta riservata:
 - l'eventuale procedimento riscontro al soccorso istruttorio di cui al punto 14.1;
 - le sedute della Commissione giudicatrice dedicate alla valutazione dell'Offerta Tecnica di cui ai

- punti 18.1 e 18.2;
- l'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse di cui al Capo 22;
- d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli Operatori economici, per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata con le modalità di cui al punto 2.2.

19.1.2. Individuazione degli Offerenti e delle offerte

Alle ore 10:00 di lunedì 7 gennaio 2019, oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.2, almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione. In fase di prima ammissione sono o esclusi:

- a) senza che si proceda all'apertura delle Offerte, gli Offerenti la cui offerta:
 - è pervenuta dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1.4, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
 - non consente l'individuazione degli Offerenti;
 - non contiene l'**Offerta tecnica** o l'**Offerta economica** oppure contiene l'**Offerta economica** all'interno dell'**Offerta tecnica** o all'interno della documentazione amministrativa;
- b) gli Offerenti che partecipano in violazione dei divieti di partecipazione plurima, di avvalimento plurimo o di conflitto tra partecipazione e avvalimento di cui al punto 5.3.1.

19.1.3. Cause di esclusione relative a requisiti o altri vizi non rimediabili

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 15, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara o dal presente Documento. Ferme restando le esclusioni degli Offerenti che ricadono in una delle condizioni di cui al precedente punto 19.1.2, sono esclusi gli Offerenti che, in relazione a sé stessi o agli altri Operatori economici coinvolti nel procedimento:

- a) non hanno sottoscritto la Documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, ai sensi dei punti 13.2 e 15.2.4 o hanno apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell'Operatore economico, salvo che la documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso Operatore economico;
- b) in una o più d'una delle dichiarazioni:
 - hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili col soccorso istruttorio di cui al Capo 14, previste inderogabilmente da una disposizione di legge, dal Codice dei contratti, da una disposizione di attuazione vincolante dello stesso Codice o dal presente Documento, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi al fine di poter essere ammessi;
 - presentano irregolarità o carenze che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa;
- c) incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
 - motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma degli stessi motivi di esclusione;
 - dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
 - assenza o carenza dei requisiti, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente alla fase di ammissione, con inammissibilità della integrazione postuma;
 - assenza o carenza dei requisiti risolvibile solo con il concorso di nuovi Operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione dell'Offerente ai fini della qualificazione o con l'espulsione di soggetti per i quali ricorrono i motivi ostativi;
 - assenza o carenza di requisiti, di documentazione o di dichiarazioni risolvibile solo con la produzione di documentazione o dichiarazioni postume radicalmente nuove o formate tardivamente;
- e) in caso di Forma aggregata non hanno indicato il mandatario o capogruppo, o hanno indicato un

- mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo, oppure sono sprovvisti di un giovane professionista come richiesto al punto 7.4.3;
- f) in caso di ricorso all'avvalimento, non hanno allegato il contratto di avvalimento, oppure hanno presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fermo restando quanto previsto al punto 8.2;
 - g) non hanno dichiarato di aver effettuato la presa visione dei luoghi oppure non l'hanno effettuata secondo le prescrizioni vincolanti di cui al Capo 11;
 - h) non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC fatto salvo il rimedio per la sola assenza dell'attestazione, il tutto secondo la disciplina di cui al punto 12.1.

19.2. Conclusione della fase di ammissione

19.2.1. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli Offerenti:

- a) in caso di soccorso istruttorio infruttuoso per inutile decorso del termine o per rimedio inadeguato alla richiesta della Stazione appaltante secondo la disciplina di cui al punto 14.1.3;
- b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice dei contratti, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
 - non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio.

19.2.2. Elenco delle ammissioni e delle esclusioni

Al termine delle operazioni di esame della Documentazione amministrativa:

- a) sono redatti gli elenchi degli Offerenti ammessi e degli Offerenti esclusi con le relative motivazioni;
- b) ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, le esclusioni e le ammissioni sono rese note mediante la pubblicazione sul Profilo di committente entro 2 (due) giorni dall'adozione di relativi atti, anche ai fini dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010 e sono comunicate a tutti gli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.2;
- c) la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

19.3.3. Disposizione eccezionale in presenza di una sola offerta

In deroga a quanto previsto ai punti 18.1.2, 18.1.3, 18.2, e 18.3, se vi è un solo offerente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio di merito in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente e in oggettiva assenza di controinteressati, tutte le operazioni di valutazione delle offerte nonché quelle di cui ai successivi Capo 20 e al Capo 21, sono omesse e la Commissione giudicatrice può proseguire limitando tali operazioni alla verifica di ammissibilità dell'**Offerta tecnica** e dell'**Offerta economica** e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui al presente Documento. Qualora nel seggio di gara sia presente il RUP, oggettivamente competente per materia, le stesse operazioni possono essere svolte direttamente dal RUP stesso, anche con l'ausilio di altri soggetti competenti, omettendo la nomina della Commissione giudicatrice. In ogni caso non trova applicazione alcuna soglia di sbarramento.

20. CAPO 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice:

- a) è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (tre) soggetti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto; per ciascuno dei commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice dei contratti; a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.P.R. n. 445 del 2000 e presentano un proprio curriculum;
- b) è responsabile della valutazione delle offerte tecniche;
- c) una volta nominata, è resa nota mediante pubblicazione da parte della Stazione appaltante sul profilo di committente, nella sua composizione completa del curriculum dei componenti ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti.

21. CAPO 21. APERTURA DELLE BUSTE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

21.1. Gestione delle Offerte tecniche

21.1.1. Apertura delle Offerte tecniche

Senza soluzione di continuità con le ammissioni di cui al punto 19.2.2, oppure con differimento ad altra data e ora, rese note con le modalità di cui al punto 2.2:

- a) la Commissione giudicatrice di cui al Capo 20:
 - procede, in **seduta pubblica**, all'apertura delle Buste dell'**Offerta tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
 - provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell'**Offerta tecnica**, qualora ne sia stata effettuata la stampa per la messa a disposizione della Commissione;
 - dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.
- b) in alternativa alla Commissione giudicatrice le operazioni di cui alla lettera a) possono essere svolte dal RUP o da altro soggetto designato a presiedere il seggio di gara, nelle more della nomina e dell'insediamento della stessa Commissione giudicatrice.

21.1.2. Esame di merito dell'Offerta tecnica

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell'**Offerta tecnica** di cui al Capo 16, alla valutazione degli elementi tecnici nel rispetto di quanto e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 18.1 e 18.2;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice dei contratti;
- c) sono escluse, dopo l'apertura della Busta dell'**Offerta tecnica**, le offerte:
 - mancanti della sottoscrizione di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa **Offerta tecnica** sia riconducibile con assoluta certezza all'Operatore economico Offerente, in quanto la firma compare comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, tale da non far dubitare della paternità della medesima e dell'assunzione della relativa obbligazione;
 - che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 16.2,

lettere c) e d) oppure sono tali da rappresentare una soluzione incompatibile con la documentazione a base di gara tale da configurare il vizio *aliud pro alio*;

- peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
- in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione a base di gara individua come prescrittive.

21.1.3. Conclusione dell'esame dell'Offerta tecnica

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche**, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
- b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 18.2.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte tecniche**;
- c) a verbalizzare i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna **Offerta tecnica**, nonché la conseguente graduatoria provvisoria; le schede utilizzate dai commissari per l'attribuzione dei punteggi sull'**Offerta tecnica** sono allegate al verbale.

21.2. Apertura delle Offerte economiche

21.2.1. Apertura dell'Offerta economica

La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio di gara, presieduto dal RUP o dal dirigente competente, nel giorno e nell'ora comunicati agli Offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 2.2, in **seduta pubblica**, procede alla lettura dell'esito provvisorio di cui al precedente punto 21.1.3, relativo alle sole **Offerte tecniche**, quindi procede immediatamente all'apertura delle Buste dell'**Offerta economica** in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, distintamente per ciascun Offerente;
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 21.2.2.

21.2.2. Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta Economica

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di Offerenti in Forma aggregata non perfezionata, di uno dei soggetti competenti degli Operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
 - l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di Offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 21.2.1, lettera d).

21.2.3. Valutazione dell'Offerta economica

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti 21.2.1 e 21.2.2, si procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi del punto 18.3 per il peso previsto al Capo 18.

21.3. Offerte anomale o anormalmente basse

21.3.1. Individuazione delle offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice dei contratti, ottengono contemporaneamente:
 - un punteggio relativo all'elemento prezzo di cui al punto 18.2.1 pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo (**nel caso di specie pari o superiore a 12 su un totale di 100**);
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (**nel caso di specie pari o superiore a 68 su un totale di 100**);
- b) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice dei contratti, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante.

21.3.2. Conclusioni dell'esame delle offerte

Alla conclusione dell'esame delle offerte:

- a) se ricorrono le condizioni di cui al punto 21.3.1, la seduta è sospesa e gli atti sono rimessi al RUP al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, come previsto al Capo 22;
- b) è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica, da comunicare agli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.2, per la definizione dell'esito del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni delle offerte anomale o anormalmente basse;
- c) se non ricorrono le condizioni di cui al punto 21.3.1, è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'Offerente che ha presentato la migliore offerta risultata prima nella graduatoria di cui al punto 18.4 e la seduta pubblica è dichiarata chiusa;
- d) le operazioni e gli adempimenti di cui al punto 21.3.1, e alle precedenti lettere a), b) e c) sono effettuati:
 - dalla Commissione giudicatrice di cui al Capo 20 nel caso di cui al punto 21.1.1, lettera a);
 - dal RUP o da altro soggetto che presiede il seggio di gara nel caso di cui al punto 21.1.1, lettera b).

22. CAPO 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

22.1. Disciplina della verifica

22.1.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorre una delle condizioni di cui al punto 21.3.1 si procede alla verifica delle offerte anomale o anormalmente basse. A tal fine il RUP:

- a) richiede contemporaneamente per iscritto agli Offerenti titolari delle migliori offerte anormalmente basse, comunque non più di 3 (tre), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della nuova proposta di aggiudicazione; nella richiesta il RUP può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'Offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al punto 22.2;
- b) è assegnato un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle giustificazioni richieste;
- c) se lo ritiene opportuno, può avvalersi del supporto della Commissione giudicatrice, di altra commissione appositamente costituita o da altri soggetti competenti individuati con le modalità previste dall'ordinamento e per i quali non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.

22.1.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica delle giustificazioni avviene in **seduta riservata** a cura del RUP il quale esamina le giustificazioni fornite dall'Offerente tenendo conto degli elementi costitutivi dell'offerta. Il RUP:

- a) se ritiene le giustificazioni sufficienti ad escludere l'anomalia, procede ai sensi del punto 22.1.3;
- b) se ritiene le giustificazioni palesemente incongrue tali da essere irrimediabili procede motivatamente

- all'esclusione dell'offerta giudicata incongrua;
- c) se ritiene le giustificazioni insufficienti, contraddittorie o comunque non idonee né ad escluderne l'anomalia ai sensi della lettera a), né ad accertarne la non congruità ai sensi della lettera b), può chiedere, per iscritto o anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni per il riscontro; quindi provvede alla decisione senza ulteriore adempimento;
 - d) il RUP escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni se l'Offerente:
 - non presenta le giustificazioni entro il termine di cui al punto 22.1.1, lettera b);
 - non presenta le eventuali precisazioni richieste, entro il termine di cui alla precedente lettera c);

22.1.3. Conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni

Se alla conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni:

- a) la miglior offerta classificatasi nella graduatoria di cui al punto 18.4, risulta congrua, il RUP formula conferma la proposta di aggiudicazione già formulata;
- b) la miglior offerta risultata congrua è diversa da quella classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 18.4, il RUP formula una nuova proposta di aggiudicazione;
- c) in ogni caso la proposta di aggiudicazione avviene a favore della miglior offerta non giudicata anomala, per la quale si procede ai sensi del Capo 23;
- d) risulta la presenza di due o più offerte uguali per le quali la verifica è conclusa positivamente, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico tra le stesse;
- e) una o più d'una delle offerte, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni risultino, nel complesso, inaffidabili o incongrue, il RUP dispone la loro esclusione ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c), e 97, commi 5 e 6, del Codice dei contratti.

22.2. Contenuto delle giustificazioni

22.2.1. Forma delle giustificazioni

Le giustificazioni devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'Offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo dell'offerta; in ogni caso:

- a) le giustificazioni devono essere sottoscritte con le stesse modalità previste per l'offerta;
- b) se le giustificazioni, a giudizio dell'Offerente, contengono in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, devono essere corredate da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni, fermo restando quanto previsto al punto 25.3.2; dichiarazioni generiche, apodittiche o di stile non hanno rilievo e sono considerate come inesistenti;
- c) le giustificazioni devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'**Offerta tecnica** di cui al Capo 16, come presentata dall'Offerente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta **Offerta tecnica**.

22.2.2. Contenuto di merito

Le giustificazioni, sottoscritte dall'Offerente, devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'Offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo delle prestazioni offerte. Le giustificazioni:

- a) soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;
 - a.2) le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'Offerente per eseguire le prestazioni;

- a.4) l'eventualità che l'Offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'Offerente dimostri che detto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice;
- b) possono riguardare ogni altra condizione che l'Offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse se:
 - b.1) basate in modo determinante su prezzi proposti in contratti di collaborazione con professionisti iscritti agli Albi o agli Ordini, i cui compensi siano tali da pregiudicare gravemente il decoro della professione, ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile;
 - b.2) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti nei quali sono ammesse le prestazioni in subappalto), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai costi del lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva per il comparto al quale appartengono i prestatori d'opera del subappaltatore;
 - b.3) basate su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.4) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale,
- c) non sono altresì ammesse se:
 - c.1) non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali;
 - c.2) in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - c.3) in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'Offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
 - d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'Offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.3) spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - direzione dell'Operatore economico (costi dello studio, dell'ufficio, della sede operativa);
 - eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso delle fatturazioni dei corrispettivi;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
 - d.4) utile d'impresa;
- e) con riferimento al costo del personale:
 - e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'Operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
 - e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
 - e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
 - e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del

singolo prestatore d'opera, professionista, dipendente o della squadra, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.

23. CAPO 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

23.1. Aggiudicazione

23.1.1. Adempimenti preliminari

Prima dell'aggiudicazione la Stazione appaltante:

- a) verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera b);
- b) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice dei contratti, approva la proposta di aggiudicazione entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, la proposta si intende approvata, salvo che prima di tale termine l'approvazione sia assorbita dal provvedimento di aggiudicazione;
- c) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice dei contratti richiede al concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione i documenti di cui all'articolo 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del motivo di cui al comma dello stesso articolo) e del rispetto dei requisiti di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice;
- d) accerta la comprova delle dichiarazioni e dei requisiti di selezione cui alla lettera c) mediante AVCPASS di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, per l'accesso alla Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del Codice dei contratti; per le informazioni e i requisiti non disponibili con tale mezzo la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione;
- e) se le relative documentazioni o notizie non sono disponibili con le modalità predette, effettua la verifica mediante richiesta scritta all'Operatore economico con le modalità di cui al punto 2.2, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
- f) in caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, procede alla revoca dell'aggiudicazione, e allo scorrimento della graduatoria, effettuando le verifiche con riferimento all'Operatore economico subentrante;
- g) in ogni caso, ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice dei contratti, in ogni momento del procedimento può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e in caso di verifica negativa:
 - se non è stata ancora disposta l'aggiudicazione esclude l'Offerente per il quale non sono confermate le dichiarazioni già presentate;
 - a revocare l'aggiudicazione se accerta in capo all'aggiudicatario l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
 - procede, in tutti i casi, alla segnalazione all'ANAC delle circostanze di cui alla presente lettera g);
- h) sensi dell'articolo 95, comma 10, secondo periodo, del Codice dei contratti, nel caso l'offerta oggetto della proposta di aggiudicazione non sia stata oggetto di verifica di congruità e dalle dichiarazioni risulti che l'Offerente impiega personale dipendente nello svolgimento del servizio, verifica il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui all'articolo 97, comma 5, lettera d), richiedendo, se del caso, i documenti necessari a tale verifica.

23.1.2. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostativa può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 23.1.1, lettera b) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice dei contratti, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al Capo 6;

- c) può essere negata dalla Stazione appaltante, con provvedimento motivato, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- d) a decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede, entro 5 (cinque) giorni, alle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti e alle pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice.

23.1.3. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale successiva tipula del contratto. Resta fermo che:

- a) l'**Offerta tecnica** dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto disciplinare di incarico e confluisce nel Contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
- b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'**Offerta tecnica** di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria **Offerta tecnica**.

23.2. Stipula del contratto

23.2.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto:

- a) non può essere stipulato prima che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
- b) non può essere stipulato prima dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice, ovvero 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione di cui al punto 23.1.2, lettera d);
- c) non può essere stipulato prima dell'ottenimento della documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo; resta fermo che ai sensi degli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti la Stazione appaltante recede dal contratto eventualmente stipulato al verificarsi delle circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo;
- d) ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti è stipulato, in assenza di motivi ostativi, entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e salvo un minor termine imposto dalla Stazione appaltante con ordine di servizio o convocazione per la verbalizzazione dell'inizio delle prestazioni;
- e) è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, oppure in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata autenticata.

23.2.2. Obblighi dell'aggiudicatario e adempimenti per la stipula del contratto

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- c) a provare alla Stazione appaltante il possesso di un'assicurazione per responsabilità civile

professionale, che copre i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011 (introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012), dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012 e dell'articolo 5 del d.P.R. n. 137 del 2012; a tale scopo:

- deposita l'originale o la copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del d.P.R. n. 445 del 2000, della relativa polizza oppure trasmette copia informatica mediante scansione della polizza cartacea ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 2, del CAD, corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale o autenticità sottoscritta digitalmente dal pubblico ufficiale o da un notaio; oppure, in caso di polizza digitale, comunica formalmente gli estremi della polizza, il codice di controllo e l'indirizzo internet dove la polizza può essere verificata in tempo reale e se del caso scaricata;
 - se l'aggiudicatario è costituito in forma societaria la polizza di assicurazione deve essere conforme alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 148, della legge 4 agosto 2017 n. 124;
 - se l'aggiudicatario è un'associazione professionale, un raggruppamento temporaneo o costituito in altra forma aggregata, la polizza deve prevedere espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e di tutti i partecipanti alla forma aggregata; in ogni caso deve prevedere la copertura assicurativa anche dei consulenti e collaboratori;
 - la polizza deve avere una durata non inferiore alla durata del contratto e stipulata con un massimale garantito non inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo totale dei lavori oggetto dei servizi come individuato al punto 3.2;
 - eventuali franchigie o clausole di stop loss previste dal contratto di assicurazione non saranno riconosciute dalla Stazione appaltante né opponibili alla stessa;
 - ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Codice dei contratti, la polizza deve essere integrata con la copertura dei rischi di cui all'articolo 106, commi 9 e 10, del citato Codice, nonché dei rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi, con riferimento esplicito al contratto aggiudicato;
- d) a depositare, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, la garanzia definitiva nella misura prevista dalla predetta norma, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 93, commi 2, 3 e 7 dello stesso Codice; dopo il deposito è svincolata la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario presentata in fase di gara, limitatamente alle prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; alle stesse condizioni, dovrà essere presentata la garanzia definitiva limitata all'importo della direzione dei lavori in caso di esercizio dell'opzione di cui al punto 4.2;
- e) ai sensi dell'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante può, in deroga a quanto previsto alla lettera d) e a proprio insindacabile giudizio, esonerare l'aggiudicatario dalla prestazione della garanzia definitiva, se accerta che lo stesso sia di comprovata solidità e considerata la particolare natura delle prestazioni, alla condizione che il corrispettivo contrattuale sia ridotto nella misura non inferiore allo 1% (uno per cento).
- f) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, compresi gli oneri fiscali quali imposte e tasse, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula; tali spese sono interamente a carico dell'aggiudicatario;
- g) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'aggiudicazione e la sostituzione dell'aggiudicatario; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o all'aggiudicazione al secondo classificato subentrante per scorrimento della graduatoria.

23.2.3. Spese di pubblicazione

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi di agenzia o delle commissioni del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti e dell'articolo 5, comma 2, del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25 gennaio 2017, n. 20):

- a) sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione;
- b) assommano in via stimata e presuntiva ad euro 12.000,00 (dodicimila), fermo restando il conguaglio in seguito all'accertamento ai sensi della lettera c);
- c) l'importo effettivo è determinato in fase di rendicontazione e l'importo effettivo è comunicato dalla Stazione appaltante all'aggiudicatario, fornendone i giustificativi;
- d) le spese sono rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione con le modalità di pagamento comunicate ai sensi della lettera c); in caso di mancato rimborso nel termine la Stazione appaltante provvede mediante trattenuta del relativo importo in occasione del primo pagamento corrisposto a favore dell'aggiudicatario.

24. CAPO 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

24.1. Controversie in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'Operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, come segue:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla pubblicazione sul Profilo di committente del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all'offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
 - dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti o per cause riconducibili all'offerta o alle eventuali giustificazioni dell'offerta;
 - dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

24.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, Foro competente territorialmente in funzione della sede legale della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

24.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Codice, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli Operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'Operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'Operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;

- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice dei contratti.

25. CAPO 25. NORME FINALI

25.1. Trattamento dei dati personali

In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, nel seguito semplicemente «GDPR») e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (nel seguito semplicemente «Codice della privacy»), tutti i dati personali relativi agli Operatori economici, forniti dagli stessi o da Autorità pubbliche, sono conferiti esclusivamente:

- a) per lo svolgimento del presente procedimento di gara, ai sensi dell'articolo 2-octies, comma 3, lettere h) e i), del Codice della privacy e dell'articolo 6, paragrafo 1 del GDPR, nonché dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui ai agli articoli 86 e 87 del GDPR;
- b) il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o informatici, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- c) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato per il consenso espresso dall'interessato ai sensi degli articoli 7 e 107 del GDPR, sono trattati in misura non eccedente e pertinente i fini di cui alla lettera a) e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara;
- d) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione è obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione è necessaria in caso di contenzioso e sono conservati negli archivi del titolare del trattamento per il periodo previsto dalle disposizioni delle leggi speciali applicabili;
- e) i dati relativi a sanzioni, di tutela in sede amministrativa o giudiziaria di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del Codice della privacy e i dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza di cui all'articolo 2-octies, comma 3, sono trattati nei limiti di quanto autorizzato dalla legge e nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018;
- f) nei limiti di cui all'articolo 2-undecies del Codice della privacy l'interessato che ha conferito dati personali può esercitare i diritti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del GDPR;
- g) ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del Codice della privacy, titolare del trattamento dei dati, nonché responsabile, per conto della Stazione appaltante, è stato individuato il seguente soggetto: Massimo Zampetti; questi può delegare il trattamento, in tutto o in parte, a una diversa persona fisica appositamente delegata sotto la sua autorità diretta; in tal caso il soggetto delegato, con gli eventuali limiti o portata della delega, è reso noto con le modalità di cui al punto 2.2.

25.2. Imposta di bollo

Ai fini dell'imposta sul bollo:

- a) l'Offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:
 - se assolta in modo virtuale, indicando sull'offerta o su dichiarazione separata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
 - mediante versamento con modello F23, Agenzia delle Entrate, Ufficio «THK», codice tributo «456T», descrizione «Imposta di bollo» con il CIG;
 - applicando la marca da bollo (contrassegno) sull'offerta, oppure indicando sull'offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all'**Offerta economica**; in ogni caso l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'Offerente;
 - in modalità telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio @e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;

- b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né l'ammissione dell'offerta, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'Offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

25.3. Accesso agli atti

25.3.1. Accesso agli atti del procedimento

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice dei contratti, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

- a) tempestivamente a tutti gli Offerenti, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice dei contratti o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione sul Profilo di committente, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del predetto Codice;
- b) agli Offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione;
- c) a tutti gli Offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

25.3.2. Eventuali limitazioni all'accesso agli atti del procedimento

In deroga a quanto previsto al punto 25.3.1, l'accesso agli atti è precluso, ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del Codice dei contratti:

- a) alle parti dell'**Offerta Tecnica** che contengono di segreti tecnici o commerciali, esclusivamente se l'Offerente ha dichiarato tale condizione a corredo dell'offerta in conformità alle disposizioni del punto 16.2, lettera e); non costituiscono condizioni di riservatezza i diritti d'autore;
- b) al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, se l'Offerente ha dichiarato tale condizione a corredo delle giustificazioni in conformità alle disposizioni del punto 22.2.1, lettera b);
- c) l'omissione della dichiarazione o delle motivazioni di cui alle lettere a) e b), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell'Offerente circa l'assenza di segreti tecnici o commerciali e comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l'assenso all'accesso dei controinteressati alla relativa documentazione, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013;
- d) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alle lettere a) e b), sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all'accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all'ostensione dei relativi atti;
- e) la deroga non si applica ed è consentito l'accesso ai controinteressati ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.

25.3.3. Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare sono annotati a verbale:

- a) i motivi relativi alle esclusioni, anche per relationem con altri atti;
- b) le sospensioni o le interruzioni e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli Offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita; questi possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede la gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli Operatori economici partecipanti alla gara;
- e) le conclusioni del sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al Capo 22 eventualmente mediante il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice dei


contratti, oggetto di esame ai sensi del punto 19.1.1, lettera b), le quali devono essere rese non ostensibili a terzi mediante appositi "omissis"; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati solo se necessari ai fini di un procedimento giurisdizionale; la diffusione, pubblicazione o accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalle norme, è effettuata mantenendo i predetti "omissis".

25.4. Riserva di aggiudicazione, norme richiamate

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli Offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere, di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara.

Fermo restando il criterio di prevalenza descritto al punto 2.1.3, fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto:

- a) gli atti di natura legislativa o regolamentare o di attuazione definiti al punto 1.2.1;
- b) il DGUE di cui al punto 15.2 allegato del presente Documento;
- c) gli atti amministrativi individuati al punto 2.1.1 con i relativi allegati;
- d) la documentazione disponibile a base di gara individuata al punto 2.1.2 con i relativi allegati.

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Barbieri


Allegati: modello per la partecipazione

(articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)

- DGUE (documento di gara unico europeo per Operatori economici);
- Modello di offerta economica.